SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

253ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470» **(1669)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470»:

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* *Pag.* 6, 15
BERTOLDI *(PCI)* 7
MANCIA *(PSI)* 7
CISBANI *(PCI)* 8
DE CINQUE *(DC) relatore* 14
LEONARDI *(DC)* 15

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 10, 12

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto» **(1690):**

BERTOLDI *(PCI)* 17
DE CINQUE *(DC) relatore* 18
* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 18

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1698:

PRESIDENTE 19

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» **(1698)** *(Relazione orale):*

PIZZOL *(PSI), relatore* ..... 19 e *passim*
BERTOLDI *(PCI)* 20
* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* .. 23, 26

Discussione e approvazione, con modificazioni:

«Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione» **(1603):**

TOSSI BRUTTI *(PCI)* ..... *Pag.* 27 e *passim*
GUZZETTI *(DC), relatore* ..... 29 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 29 e *passim*
* MAFFIOLETTI *(PCI)* 32, 38
ONORATO *(Sin. Ind.)* 39, 44
MANCINO *(DC)* 40
GUIZZI *(PSI)* 48
MACIS *(PCI)* 49
* ELIA *(DC)* 50

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 51, 52
IMPOSIMATO *(PCI)* 51
LOPS *(PCI)* 52

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989 53

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 55
Assegnazione 55

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 55

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 55
Annunzio 55
Da svolgere in Commissione 73

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlanda, Bernardi, Bo, Boato, Carli, Coletta, Cossutta, Covello, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Dipaola, Fontana Walter, Genovese, Giacometti, Giagu Demartini, Leone, Manieri, Meoli, Moro, Nebbia, Pulli, Rosati, Spadaccia, Taramelli, Taviani, Torlontano, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pieralli, a Parigi, per attività della Commissione Affari generali dell'UEO.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti di Gruppi parlamentari ha deciso all'unanimità l'inserimento nel calendario dei lavori della corrente settimana del disegno di legge n. 1603, recante norme in materia di reati ministeriali.

Il suddetto provvedimento sarà discusso nel corso della seduta pomeridiana odierna, subito dopo la conclusione dell'esame dei decreti-legge sulle agevolazioni tributarie e sull'anticipo del versamento IVA. Sarà quindi discusso il provvedimento sulla benzina.

Nella seduta antimeridiana di domani si procederà nell'esame del decreto-legge sul condono immobiliare; si proseguirà quindi con la trattazione del provvedimento sui trasporti.

In apertura della seduta pomeridiana di domani, subito dopo l'indizione della votazione per la elezione di un Senatore Segretario, si proseguirà nella discussione dei provvedimenti sopra ricordati e degli altri iscritti in calendario, ad eccezione della mozione sul riconoscimento dello Stato palestinese che – come già unanimemente convenuto dai Capigruppo – non avrà luogo in relazione allo svolgimento dell'analogo dibattito in corso proprio oggi pomeriggio presso l'altro ramo del Parlamento.

Nella giornata di venerdì – ove sia concluso l'esame dei provvedimenti sopra ricordati – si procederà alla discussione del bilancio interno del Senato. Ove ciò non si rendesse possibile per il prolungarsi dell'esame dei

provvedimenti fino al pomeriggio di venerdì, il bilancio interno sarà discusso nella giornata di mercoledì 24 maggio.

Nel corso della odierna settimana, ove compatibile con l'andamento dei lavori, potrà essere altresì esaminato il decreto-legge sulla siderurgia.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

PRESIDENTE. Con lettera in data 2 maggio 1989, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale ha disposto, con decreto in data 21 aprile 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dai signori Armando Gallo e Giorgio Spadola nei confronti del deputato Gianni De Michelis e del deputato Salvatore Formica nelle loro qualità di Ministri del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470» (1669)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1669.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette 56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento».

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi».

1.2 LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.3, comma 2-quater, sostituire le parole: «lire 612.000», *con le altre*: «lire 714.000».

1.3/1 BERTOLDI, BRINA, CISBANI, CANNATA, GALEOTTI, GAROFALO, POLLINI, VITALE, MERIGGI, TORNATI, MARGHERITI, CHIESURA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-*bis*. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto alle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.

2-*ter*. Con decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze verrà fissata la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 2-*bis*, che non potrà, comunque, essere anteriore al 1° gennaio 1990 nè posteriore al 31 dicembre 1990.

2-*quater*. Alle minori entrate di cui al comma 2-*bis* si fa fronte mediante l'aumento, avente decorrenza dalla data di cui al precedente comma 2-*ter*, da

lire 102.000 a lire 612.000 ad ettanidro delle sovraimposta di cui al comma 22 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

1.3 MANCIA, PIZZOL, MARNIGA, VISCA, FORTE, PEZZULLO, SANTINI, PUTIGNANO

Ricordo che questa mattina sono stati illustrati gli emendamenti e che il relatore, senatore De Cinque, ha espresso su di essi il parere della Commissione. Ricordo che sull'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori, e sull'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Conseguentemente, se verranno mantenuti, la votazione sarà nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti di preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere del Governo sugli emendamenti della Commissione è favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 e l'emendamento 1.3/1, il parere è invece contrario.

Voglio sinteticamente ricordare che il Governo, come ha avuto modo di sottolineare in una serie di incontri presso le varie Commissioni e in particolare presso la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, ha preso atto della volontà della Camera dei deputati di arrivare comunque ad una norma che andasse incontro ad alcune esigenze del settore delle calzature. Questo settore è trainante ed importante e questa consapevolezza ha spinto il Governo presso la 6ª Commissione della Camera e non opporsi ad un accordo tra i Gruppi parlamentari, tendente a ridurre l'IVA dal 19 al 9 per cento e, contemporaneamente, a far scattare questa diminuzione non prima del 1° gennaio 1990.

La Commissione bilancio del Senato ha sottolineato – e lo ricordava questa mattina il suo Presidente – che, mancando la copertura finanziaria, la Commissione non poteva che esprimere il suo parere contrario.

Il senatore Mancia questa mattina nel suo intervento sottolineava che, a differenza delle altre volte, il suo emendamento contiene la copertura finanziaria. In ordine a questo fatto, credo valgano le considerazioni del senatore Andreatta e cioè che la copertura è parziale e comunque presenta elementi di incertezza. Voglio aggiungere soltanto che, per quanto attiene ad alcuni problemi che verrebbero posti comunque dell'emendamento e che riguardano per esempio l'armonizzazione IVA a livello europeo, nell'ipotesi in cui i paesi europei dovessero arrivare ad un accordo per due aliquote IVA, evidentemente noi approveremmo una norma in contrasto con questo accordo di carattere generale. Ma negli ultimi tempi è emersa da parte della delegazione italiana la volontà di ritenere possibile l'approvazione di due aliquote IVA più una terza intermedia e transitoria. Anche in questa ipotesi la norma sarebbe contraddittoria, perchè approveremmo una norma che poi dovrebbe essere cancellata per sintonizzarci con le decisioni a livello europeo. In questo caso sarebbe auspicabile, per esempio, che tutto il settore

dell'abbigliamento venisse riguardato da una sola aliquota e che non ci fosse quindi contrasto fra il settore delle calzature e la parte restante del comparto dell'abbigliamento.

Quindi le considerazioni del senatore Andreatta mi sembrano giuste, anche nell'ipotesi – ripeto – in cui non dovessimo pervenire all'approvazione di due aliquote ed approvassimo invece tre aliquote nell'ambito comunitario.

A proposito poi della copertura che il senatore Mancia indica, devo ricordare al Senato che esiste una raccomandazione della Comunità ai paesi membri tendente a non adottare decisioni unilaterali, in attesa della soluzione del problema dell'armonizzazione delle accise. Quindi l'aumento veramente notevole della sovrimposta sui superalcolici sarebbe in contrasto con questa direttiva o con questa raccomandazione.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*). Per tutte queste ragioni credo che sia giusto da parte mia invitare i presentatori dei due emendamenti a ritirarli per evitare che con un voto negativo da parte del Senato si possa compromettere la discussione e le decisioni future. Nel caso in cui i presentatori dovessero mantenere gli emendamenti, il parere del Governo sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Bertoldi e Mancia se mantengono gli emendamenti 1.3/1 e 1.3, non condivisi, come abbiamo ascoltato, dal relatore e dal Governo.

BERTOLDI. Manteniamo l'emendamento 1.3/1.

MANCIA. Signor Presidente, dichiaro di mantenere l'emendamento 1.3, anche perchè non mi sembrano convincenti le osservazioni fatte stamattina sia dal presidente Andreatta che dal rappresentante del Governo e – quello che mi meraviglia – dal professor Cavazzuti, il quale ci ha voluto spiegare che, se approviamo questo emendamento, con l'abbassamento dell'IVA non è che andiamo ad incrementare la produzione, perchè sull'esportazione si sa che l'IVA da rimborsare è il 9 per cento. Tutti quanti sappiamo queste cose. Noi abbiamo detto che però volevamo una coerenza, perchè ormai da due anni si discute su questo aspetto che poco fa anche il Sottosegretario ha ricordato, cioè che esiste una differenziazione tra l'IVA sulle calzature e l'IVA sull'abbigliamento.

Proprio perchè dobbiamo rivedere complessivamente le aliquote IVA e quindi dobbiamo procedere ad un aggiornamento, mi sembra giusto approvare questo emendamento che demanda, nel 1990, al Governo la decisione e quindi fa partire tutti quanti i settori dallo stesso livello dell'IVA (dal 9 per cento). È per questo che rimane in piedi il mio emendamento e voglio spiegare al senatore Andreatta che i 300 miliardi che abbiamo individuato nella proposta emendativa sono sufficienti proprio per quel discorso che faceva poc'anzi il sottosegretario Susi, cioè che sicuramente

bisognerà, entro la fine del 1990, procedere ad una riorganizzazione complessiva del settore dell'IVA.

Mantengo, quindi, il mio emendamento, facendo anzi un appello. Voglio dire a tutti i senatori che abbiamo approvato all'unanimità vari ordini del giorno. Se eravamo in disaccordo allora non dovevamo votare questo ordine del giorno.

C'è poi una domanda che voglio porre al senatore Cavazzuti, il quale ci ha detto questa mattina che sicuramente voterà contro questo emendamento, giacchè, a suo parere, non risolve le difficoltà che le industrie calzaturiere attraversano in questo momento. Vorrei sapere dal senatore Cavazzuti se, insieme a noi, votò a favore di quell'ordine del giorno. Infatti, se ha votato a favore di quell'ordine del giorno, mi sembra che non vi sia coerenza. Tante persone quest'oggi sicuramente non saranno coerenti rispetto a quanto hanno votato; tuttavia ritengo che occorra dare definitivamente atto del fatto che si vuole arrivare ad una soluzione.

Eventualmente, signor Presidente, se questo mio emendamento non dovesse essere accolto, propongo ai colleghi senatori di approvare un ordine del giorno nel quale si affermi che si intende chiudere definitivamente questo problema. Ci si dica da parte del Governo che non si vuole più mettere in discussione il problema dell'IVA sulle calzature; almeno mostreremo che il Senato è coerente rispetto ad una linea complessiva che vuole portare avanti.

Lasciamo ancora in piedi quegli ordini del giorno che all'unanimità abbiamo approvato e poi, ogni qual volta ci troviamo di fronte a emendamenti, affermiamo che non c'è una copertura finanziaria: non capisco perchè la copertura finanziaria esisteva allorquando alla Camera si è abbassata l'IVA, per quanto riguarda le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, che è passata dal 18 al 9 per cento.

Quindi, se vogliamo avere una linea di condotta coerente, la dobbiamo portare avanti a tutti i livelli. Proprio per questo motivo, perchè non mi sembra che siano state date risposte sufficientemente coerenti alle osservazioni che avevo posto, mantengo il mio emendamento, chiedendo nel contempo ai colleghi di chiudere in modo definitivo un problema che si può risolvere solo accogliendo le osservazioni che da tanto tempo avevamo posto alla base delle nostre iniziative.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CISBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CISBANI. Signor Presidente, ad un collega di Gruppo, il quale mi chiedeva cosa pensassi di tanta ostinazione da parte del Governo su di un problema così piccolo, ho risposto di non comprenderne i motivi. Riesco a comprenderli ancor meno dopo l'intervento del sottosegretario Susi. Pensavo, infatti, che gli interventi svolti questa mattina, in modo particolare quello del senatore Andreatta, avessero portato il discorso su un livello certamente da noi non condivisibile, ma comunque di dignità culturale diversa. Non sembrava più che l'ostacolo determinante fosse rappresentato dalla mancanza di copertura finanziaria. Sosteneva il senatore Andreatta – e

noi pensavamo che questa fosse la posizione espressa dal Governo – che il provvedimento di per sè rappresenta un atto quasi nullo di politica industriale e che, peraltro, potrebbe rappresentare qualcosa di sbagliato se dovessimo in breve tempo armonizzare le aliquote IVA in rapporto alle decisioni europee.

Ritenevamo, appunto, di discutere brevemente su questa argomentazione quando il sottosegretario Susi, pochi attimi fa, ci ha riproposto ancora la questione della copertura finanziaria, facendola, tra l'altro, precedere da alcune affermazioni del tutto incomprensibili. Egli ha detto, infatti, che il Governo alla Camera ha preso atto della volontà della Commissione finanze; successivamente ha anche affermato che il Governo non si è opposto a tale decisione e ha fatto invece riferimento all'impossibilità di un adeguamento dell'aliquota IVA dal 19 al 9 per cento, dicendo che se ne riparlerà forse quando si porterà l'intero settore dell'abbigliamento all'aliquota superiore. Ora, se questi sono i discorsi che ancora una volta facciamo qui in Senato, voi dovete immaginare, onorevoli colleghi, il riflesso di questi stessi discorsi sugli interessati, sull'intero settore, sugli operatori, ma anche – oserei dire – sui lavoratori dipendenti. Perchè, rispetto ad impegni assunti dal Parlamento, ancora una volta si respingono decisioni senza argomentazioni?

Questa mattina il professor Andreatta faceva riferimento a provvedimenti che non hanno effetti reali. Debbo subito aggiungere che, se mai vi è stato un Gruppo politico che ha sostenuto in quest'Aula e fuori di qui, in campagne elettorali o in convegni, che l'incidenza di tale intervento è marginale, questo è il Gruppo comunista. Tutti gli altri Gruppi, da quello della Democrazia cristiana a quello del Partito socialista, hanno sempre messo molta enfasi in ogni circostanza. Ma è indubbio che, se pure tale provvedimento di per sè non determina un'incidenza particolare, esso rappresenterebbe un segnale in direzione di un settore che attraversa una certa fase di crisi e, oltretutto, rappresenterebbe un atto di equità. Infatti, sui motivi per i quali il settore dell'abbigliamento (la produzione delle cravatte, delle giacche, dei pantaloni) viene assoggettato all'aliquota IVA del 9 per cento, mentre quello delle calzature viene assoggettato al 19 per cento, ancora nessuno ha risposto. Soltanto un collega dell'emiciclo questa mattina ha detto che si tratta ormai di un fatto storicamente acquisito e che quindi non è opportuno introdurre elementi di innovazione.

L'altra questione che desidero rilevare – e concludo – è la seguente. Il senatore Cavazzuti questa mattina faceva riferimento, in polemica probabilmente non con noi, forse con il senatore Mancia, al fatto che il provvedimento non avrebbe incidenza nel settore delle esportazioni; ma questo è del tutto ovvio. Semmai, per quanto riguarda le esportazioni, c'è un problema che è soltanto in parte attinente a quello che stiamo esaminando: gli imprenditori del settore delle calzature reclamano in ogni dove il ritardo enorme del rimborso IVA per quanto riguarda le esportazioni. Ma l'elemento più singolare, direi paradossale, dell'argomentazione del senatore Cavazzuti è dato dal fatto che l'eventuale diminuzione (cioè l'eventuale equiparazione, ossia l'eventuale atto di equità) non avrebbe, a suo avviso, un'incidenza nella diminuzione dei prezzi al consumo, che resterebbero probabilmente invariati. In una fase come questa, dove l'incidenza dell'inflazione comunque non è priva di importanza, dal punto di vista sostanziale, molto probabilmente – ammesso che avvenga quanto prevedeva il senatore Cavazzuti – una diminuzione dei prezzi avverrebbe in ogni caso. Tuttavia, al di là di questo,

egli sosteneva che, nell'eventualità in cui ci fosse una diminuzione dell'IVA, essa rappresenterebbe un sussidio alla produzione o al settore commerciale. Non credo che si possa parlare di sussidio, se esso evoca il concetto di mancia o di favore; a mio avviso, una misura del genere sarebbe un atto dovuto.

Comunque, per quanto riguarda il nostro Gruppo politico, l'eventuale intervento a favore della piccola e media industria – perchè di questo si tratta nel settore calzaturiero – sarebbe bene accettato perchè noi consideriamo la presenza della piccola e media industria come un elemento strategico e non soltanto occasionale.

Per tutte queste considerazioni e tenendo presente quanto ha richiamato poc'anzi il collega che mi ha preceduto, sarebbe opportuno che il Governo parlasse un solo linguaggio. Non si capisce perchè sia stata ridotta, quanto meno in un ramo del Parlamento, l'IVA per quanto riguarda le imbarcazioni e ciò non debba avvenire per le calzature, per un'incidenza complessiva che, tutto sommato, non è particolarmente forte (si tratta di 400-500 miliardi), o almeno io non credo sia tale, tenuto conto del fatto che recentemente, per quanto riguarda la grande industria, è stato emanato un provvedimento che mi dicono sia andato più in là della legge n. 64, riguardante gli incentivi FIAT, ENI e IRI per la formazione professionale del personale già occupato e per la ricerca.

Ancora una volta, per quanto riguarda la grande impresa, vi è una grandissima attenzione, mentre verso la piccola e media impresa grandissima è la distrazione da parte del Governo e della sua maggioranza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Brina,

Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Chiarante, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Crocetta,

Ferraguti, Fiori, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli,

Iannone, Imbrìaco,

Libertini, Longo, Lops,

Macis, Maffioletti, Mancia, Margheriti, Marniga, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca,

Nespolo, Nocchi,

Petrara, Pierri, Pinna, Pizzo, Pizzol,

Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Strik Lievers,

Tornati, Tripodi,

Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zuffa.

Votano no *i senatori*:

Abis, Acquarone, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Cassola, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo, Forte,

Gallo, Giacovazzo, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancino, Manzini, Mariotti, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora,

Nepi, Neri, Nieddu,

Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Pezzullo, Picano, Pinto, Poli, Postal,

Rezzonico, Riz, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salvi, Santalco, Sartori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vettori,

Zaccagnini, Zecchino, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bernardi, Bo, Boato, Carli, Coletta, Cossutta, Covello, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Dipaola, Fontana Walter, Genovese, Giacometti, Giagu Demartini, Leone, Manieri, Meoli, Moro, Nebbia, Pulli, Rosati, Spadaccia, Taramelli, Taviani, Torlontano, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Pieralli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	63
Contrari	116

Il Senato non approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori*:

Agnelli Arduino, Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Brina,

Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura, Cisbani, Correnti, Crocetta,

Ferraguti, Fiori, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli,

Iannone, Imbrìaco,

Libertini, Longo, Lops,

Macis, Maffioletti, Mancia, Margheriti, Marniga, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca,

Nespolo, Nocchi,

Petrara, Pezzullo, Pierri, Pinna, Pizzo,

Salvato, Scardaoni, Scivoletto,

Tedesco Tatò, Tornati, Tripodi,

Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zuffa.

Votano no *i senatori*:

Abis, Acquarone, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Cassola, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covi, Coviello, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fontana Giovanni Angelo,

Gallo, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancino, Manzini, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora,

Nepi, Neri, Nieddu,

Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perugini, Picano, Pinto, Poli, Postal,

Rezzonico, Riva, Riz, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salvi, Santalco, Sartori, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,

Zaccagnini, Zecchino, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bernardi, Bo, Boato, Carli, Coletta, Cossutta, Covello, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Dipaola, Fontana Walter, Genovese, Giacometti, Giagu Demartini, Leone, Manieri, Meoli, Moro, Nebbia, Pulli, Rosati, Spadaccia, Taramelli, Taviani, Torlontano, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Pieralli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mancia e da altri senatori.

Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	61
Contrari	108

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 2 e 3 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi:

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Articolo 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

3.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DE CINQUE, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, brevemente per annunciare il voto favorevole, e che mi auguro sia anche quello definitivo, del Gruppo democristiano a questo provvedimento, reiterato dal luglio 1988 ad oggi per ben cinque volte.

Le ragioni del nostro consenso al disegno di legge di conversione del decreto n. 114 si possono così sintetizzare: si tratta di un provvedimento che, assieme ad altri già approvati o in corso di approvazione, persegue l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica attraverso l'ampliamento della base imponibile. Nella fattispecie poi, esercitando una maggiore pressione fiscale sul versante delle imposte indirette, si tende, come per altro ben evidenziato nella relazione accompagnatoria del senatore De Cinque, a ridurre lo squilibrio oggi esistente tra l'imposizione diretta e indiretta.

Con questo provvedimento si tende, altresì, a compiere un ulteriore passo avanti per adeguare le nostre aliquote IVA a quelle degli altri paesi europei, così come ci viene sollecitato da precise direttive presentate dalla Commissione CEE al Consiglio, in previsione della scadenza del 1992, allorquando si arriverà al superamento delle frontiere fiscali.

Non so se il meccanismo attivato dall'aumento dell'IVA dal 18 al 19 per cento sui tabacchi comporti automaticamente la riduzione dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli stessi, con conseguente riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Se il meccanismo non fosse automatico, sarebbe stato preferibile lasciare invariato il prezzo di vendita dei tabacchi, se non altro per coerenza con la sempre più diffusa campagna contro l'uso del fumo.

Altro punto qualificante del provvedimento è quello contenuto all'articolo 3, laddove è prevista la proroga a tutto il 31 dicembre 1992 delle agevolazioni tributarie previste dal decreto-legge n. 384 del settembre 1987, convertito successivamente con la legge n. 470 del novembre 1987, a favore dei comuni della Valtellina, delle valli Formazza, Brembana e Camonica e di altre zone del paese che avevano subìto ingenti danni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate del 1987. Per poter prorogare l'applicazione di questi benefici che tendono ad agevolare la ripresa della attività economica in quelle zone disastrate, è necessario giungere all'approvazione del provvedimento in esame: è per questo che ho auspicato all'inizio che il voto sia quello definitivo. In caso contrario, cioè in mancanza di applicazione del presente provvedimento, le agevolazioni oggi in atto verrebbero a cessare, e di conseguenza la cessione di beni e la prestazione di servizi sarebbero assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

Una considerazione a parte merita la controversa questione della riduzione dell'aliquota dell'IVA dal 19 al 9 per cento sulle cessioni e le importazioni di pelli per calzature. Onorevoli colleghi, vi devo confessare che come membro della 6ª Commissione finanze e tesoro non posso nascondere il mio imbarazzo di fronte all'atteggiamento assunto dal Governo in ordine a questa vicenda. Non voglio entrare nel merito della stessa, perchè in questo caso, come giustamente fa rilevare il relatore, occorrerebbe considerare, e quindi correggere, altri squilibri tra settori merceologici dello stesso comparto alimentare. Ad esempio, non si capisce perchè i salumi devono assolvere l'IVA al 19 per cento, mentre per i formaggi vige l'aliquota del 4 per cento.

La mia vuole essere, invece, una presa di posizione in ordine al modo in cui questa vicenda si è sviluppata. Questa mattina il collega senatore Mancia ha cronologicamente documentato l'evolversi della vicenda che talvolta ha assunto aspetti addirittura grotteschi. Personalmente mi sono sentito amareggiato nel leggere la lettera di protesta inviataci dall'ANCI (che non è certo l'associazione dei comuni d'Italia, bensì l'associazione tra i calzaturieri italiani). La protesta non era tanto per il mancato accoglimento della loro più o meno legittima richiesta (peraltro poi rappresentata da emendamenti avanzati da alcuni colleghi), ma per il modo contraddittorio con cui si è sviluppata la vicenda.

L'impegno del Governo era preciso, l'impegno di questo ramo del Parlamento altrettanto. La Camera dei deputati aveva introdotto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21, la riduzione dell'IVA dal 19 al 9 per cento. E siamo arrivati a questo punto, al punto che è stato ampiamente illustrato dai colleghi che sono intervenuti. Ora il Governo dice che rinvierà il tutto al momento in cui saranno definite le nuove aliquote dell'IVA. A me sta anche bene, perchè ritengo di condividere totalmente le considerazioni che i colleghi, senatori Andreatta e Cavazzuti hanno qui svolto stamattina. Quello che non mi sta bene è la procedura che è stata adottata che non ha conferito dignità – sono sicuro – nè al Governo, nè al Parlamento che aveva assunto precisi impegni.

Credo, peraltro, che non sia fuori luogo un invito al Governo ad attenersi a criteri di maggiore prudenza, cioè a fare bene i conti prima di promettere concessioni, soprattutto a scadenza fissa, quando è difficile prevedere se si sarà in grado o meno di rispettare gli impegni assunti.

Tuttavia, a parte quest'ultimo aspetto certamente spiacevole, per le

considerazioni in precedenza svolte in ordine ai prevalenti elementi di positività presenti nel decreto al nostro esame, ribadisco il voto favorevole del Gruppo dei senatori democristiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470».

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto» (1690)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori senatori, rappresentanti del Governo. Si tratta di un provvedimento molto semplice che non ha bisogno di una grande illustrazione neppure dai banchi dell'opposizione, dal momento che si tratta di trovare un rimedio perchè l'erario possa utilizzare immediatamente i versamenti dell'imposta del valore aggiunto anche nei mesi in cui il giorno 22 risulti festivo. Si tratta dei giorni festivi di ogni mese di quest'anno, oltre il 22 aprile che per una particolare congiunzione si collegava anche con la festività del 1° maggio e che avrebbe consentito o provocato il versamento dei contributi maturati nel mese di marzo con un ritardo di ben 5 giorni. Un ulteriore ritardo si sarebbe verificato per il versamento, da parte degli istituti abilitati a raccogliere i versamenti, alla Tesoreria.

Il provvedimento prevede che ogni qual volta il giorno 22 è festivo, il versamento e la denuncia dell'imposta del valore aggiunto maturato il mese precedente vengono anticipati al giorno 21. Nello stesso tempo gli istituti addetti alla raccolta delle imposte del valore aggiunto e delle singole denunce sono tenuti a versare alla Tesoreria entro 5 giorni gli importi maturati e raccolti il giorno 21.

Si tratta, dunque, di una semplice modifica di data che consente all'erario di poter utilizzare compiutamente i versamenti con una maggiore entrata per l'anticipo e quindi possiamo essere favorevoli, trattandosi di un provvedimento eminentemente di carattere tecnico che facilita l'incasso da parte dell'erario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Se il giorno 22 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto, previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1698

PRESIDENTE. Poichè la 6ª Commissione permanente ha testè concluso l'esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1698), il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1698) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento è stato esaminato dalla Commissione molto rapidamente per consentire un'altrettanto rapida anche se attenta discussione in quest'Aula.

Si tratta di una materia che è spesso oggetto di discussione, in quanto l'obiettivo costante che si propone il Governo ed anche il Parlamento è quello di mantenere il più possibile inalterati i prezzi di alcuni prodotti petroliferi necessari per la trazione dei veicoli, e in modo particolare quello della benzina. In questo caso il Governo ha ridotto le aliquote dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per ovviare ad un aumento dei prezzi medi europei; nello stesso tempo ha ridotto il prezzo del gasolio, però non in misura tale da assorbire totalmente la riduzione nel prezzo di vendita alla pompa: in sostanza, il prezzo del gasolio aumenta di 13 lire. Inoltre, sono aumentati i prezzi degli oli lubrificanti, degli oli combustibili e soprattutto è aumentato il prezzo del gas di petrolio liquefatto per uso di autotrazione.

La Commissione, come dicevo, ha esaminato molto rapidamente il disegno di legge e ha dato mandato al sottoscritto di riferire favorevolmente in Aula. A questo punto do corso al mandato della Commissione e, siccome sono presentatore di un emendamento, mi riservo di intervenire nuovamente per illustrare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nello spazio di quattro giorni (10 aprile-14 aprile 1989) si sono inseguiti un decreto legislativo (n. 124) ed un decreto-legge (n. 129), di cui si chiede la conversione in legge con il provvedimento odierno recante il n. 1698. Con tali decreti – insisto ad abbinarli – il Governo modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi per compensare l'aumento del prezzo del petrolio che si sarebbe verificato sui mercati europei nell'ultimo periodo.

Con il primo provvedimento (il decreto legislativo n. 124 del 10 aprile) il Governo riduce l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sino al 10 giugno 1989 sulla benzina oltre che su altri prodotti petroliferi, consentendo in tal modo di mantenere costante il prezzo all'erogazione alla pompa.

È questo l'utilizzo di una delega che il Governo ha avuto affidata ripetutamente dal Parlamento, di poter modulare l'imposta di fabbricazione in modo da utilizzare le oscillazioni, possibilmente in discesa o di lieve entità, dei prezzi internazionali così da mantenere fermo il prezzo all'erogazione alla pompa, mantenendo alti i prezzi, con la possibilità di valorizzare e di incentivare le ricerche su tipi di combustibili diversi da quelli tradizionali. Per questa ragione siamo stati costantemente d'accordo sulla delega affidata in questo campo al Governo.

Ma torno al decreto legislativo n. 124: alle minori entrate previste per la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione, stimate in 150 miliardi per i 60 giorni previsti fino al 10 giugno, si provvede con i residui di entrate derivanti dai provvedimenti adottati in precedenza, ai sensi della legge-delega 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata recentemente con la legge n. 76 del 4 marzo 1989, che abbiamo anche noi votata.

Il decreto-legge n. 129, che segue il decreto legislativo precedente, è del 14 aprile e produce una nuova riduzione della imposta di fabbricazione e della relativa sovraimposta di confine sulla benzina e su altri prodotti petroliferi fino al 30 giugno 1989; proroga altresì fino al 30 giugno la riduzione precedente per quanto riguarda il gasolio per autotrazione ed è per questa ragione che il prezzo del gasolio, contrariamente a quello della benzina, aumenta di 13 lire il litro.

Le conseguenti ulteriori minori entrate previste fino al 30 giugno ammontano per la benzina a 95 più 50 miliardi, per un totale di 145 miliardi. A queste minori entrate si prevede di far fronte con l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione per alcuni prodotti petroliferi tra cui il GPL, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione, il cui prezzo finisce così con l'aumentare di ben 60 lire al litro.

Gli aumenti previsti con l'aumento dell'imposta di fabbricazione porterebbero a nuove entrate per 260 miliardi su base annua e per 185 miliardi per il residuo anno 1989. Insisto su questa lettura perchè a fronte di una minore entrata di 145 miliardi per la riduzione dell'imposta di fabbricazione per la benzina c'è una maggiore entrata per il 1989 di 185 miliardi e quindi è prevista una eccedenza di entrata di 40 miliardi. Tali aumenti, secondo la relazione di presentazione del decreto, si renderebbero indispensabili non trovando, o non intendendo il Governo utilizzare alcun margine nelle maggiori entrate derivanti dai procedimenti adottati in precedenza in virtù della legge delega che ho prima nominato.

Nel dare il nostro voto favorevole alla delega al Governo, e soprattutto recentemente alla legge n. 76, che porta il differimento della delega al 31 dicembre 1990, ricordavamo che si ponevano per quella delega affidata al Governo tre problemi. Il primo, la conoscenza da parte del Senato dello stato della gestione relativamente agli effetti positivi o negativi connessi alla delega in riferimento all'utilizzo o al non utilizzo dei margini cui ho fatto prima riferimento.

Il secondo, l'utilità di una norma limite, già presente nella predecente delega, o di corrispondenti meccanismi di garanzia, che garantiscano che l'utilizzo delle maggiori entrate per i procedimenti adottati venga effettuato all'interno dell'anno in cui esse vengono introitate.

Il terzo, l'opportunità di una evidenziazione contabile autonoma relativa agli effetti positivi o negativi dell'esercizio.

Di fronte alla decisione del Governo, non documentata, di utilizzare o non utilizzare i margini prima introitati, noi riteniamo che queste tre condizioni debbano essere rispettate e introdotte nella delega che è stata affidata al Governo.

In occasione del nostro voto favorevole - perchè sempre abbiamo votato a favore della norma ora inserita nella legge n. 76, che proroga la delega – avevamo previsto, devo dire facilmente, che di fronte ad una accentuata tendenza all'aumento dei prezzi europei dei prodotti petroliferi si sarebbero rapidamente superate le possibilità offerte dalla delega al Governo e si sarebbe posta la necessità di un intervento legislativo diverso. Ora, non vi è dubbio che siamo di fronte ad un tendenza costante di aumento dei prezzi medi europei per i prodotti petroliferi. Il susseguirsi dei due decreti (decreto legislativo e decreto-legge) e le diverse conseguenze sui prezzi dei diversi prodotti petroliferi rendono adesso più evidente l'utilità che i problemi prima indicati abbiano una soddisfacente risposta.

Diciamo subito che ci sembrano discutibili le variazioni di aliquota introdotte con il provvedimento in esame. Osserviamo innanzitutto che non viene toccato il prezzo della benzina, del cui aumento di prezzo anche noi siamo preoccupati. Sembrerebbe che il prezzo della benzina, contrariamente a quello che risulta dal punto di vista della normativa, possa incidere nel paniere per il costo della vita e quindi sulla scala mobile. Tuttavia, ciò che osserviamo in questo momento è che il prezzo della benzina non viene modificato e che la diminuzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione per mantenere costante il prezzo della benzina stessa brucia da sola 179 miliardi (84 più 95) di mancata entrata dal 10 aprile al 30 giugno. Inoltre, la previsione di minori entrate annuali per il 1989 è di 830 miliardi per il residuo dell'anno in corso. Ciò che possiamo osservare è che il periodo pre-elettorale – perchè siamo di fronte ad un appuntamento elettorale – ha certamente condizionato anche la scelta di tener fermo il prezzo della benzina.

Nello stesso tempo, nel decreto-legge in esame non vi è alcun accenno a provvedimenti da tempo promessi che riguardano le benzine prive di piombo. Se si deve mantenere fermo il prezzo della benzina, è certo che si può incentivare l'utilizzo di una benzina meno inquinante come quella priva di piombo, ma di ciò nei due decreti successivi non si tiene affatto conto.

Per rimanere al provvedimento in esame ed alla dichiarata volontà, testuale nel decreto-legge, di operare sui prezzi «in modo da incentivare l'uso di combustibili meno inquinanti», ci sembra che la manovra del Governo,

pur modesta nelle pretese, dovrebbe operare semmai in direzione opposta: non solo per un provvedimento indispensabile di incentivazione della benzina senza piombo, ma anche per il contraddittorio – grave contraddizione! – aumento di 60 lire al litro previsto per il gas di petrolio liquefatto per autotrazione. Infatti, il GPL per autotrazione, assieme al metano, è certamente l'unico tra i carburanti che presenta un basso tasso inquinante. Per tener fede alla dichiarazione fatta, se un intervento si doveva operare era certamente quello di non toccare il prezzo del GPL. Per tale ragione abbiamo presentato un emendamento al decreto-legge n. 129 del 1989, al fine di evitare proprio l'aumento di prezzo del GPL.

In risposta alle motivazioni che vengono addotte per l'aumento del gas di petrolio liquefatto per autotrazione, oltre all'opportunità di incentivare un carburante tra i meno inquinanti rispetto ad altri, facciamo presente che l'aumento proposto è rilevante, non trascurabile: 60 lire al litro rappresentano il 13 per cento del prezzo di vendita del GPL. Su tale prodotto (contrariamente a quanto è stato scritto ed è stato obiettato anche in sede di discussione in Commissione) e sul suo uso ha già inciso la tassazione con il superbollo del 1° gennaio 1985, modificato successivamente in aumento da lire 15.000 a 18.000 per cavallo fiscale già al 1° gennaio 1988.

L'aliquota di imposta di fabbricazione che grava sul GPL ha già avuto aumenti nell'agosto 1987, portando la sua incidenza al 39,05 per cento del prezzo: 200,675 lire su 530. Se è lontana (evidentemente è molto lontana) dall'incidenza dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, è pur sempre una incidenza rilevante. Come rammentato, vi è nella previsione di entrate, rispetto alle minori entrate previste di 145 miliardi e a una maggiore entrata di 185 miliardi per il residuo anno 1989, una eccedenza di entrata sufficiente a consentire di rinunciare a questo contraddittorio aumento per il GPL.

Come ultima osservazione, ripeto che il meccanismo previsto dalla delega al Governo (ritorno un momento su quanto detto all'inizio) di modulare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione per mantenere fermo il prezzo all'erogazione aveva la sua ragione nel mercato di prezzi europei dei prodotti petroliferi in discesa o con modeste variazioni. I vantaggi del mantenimento del prezzo di erogazione erano in tal caso sia dell'erario, che veniva a introitare notevoli somme, sia dei consumatori, che si trovavano davanti ad un prezzo costante mantenuto alla erogazione, alla pompa.

Di fronte ora alla tendenza consolidata di aumento dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi, tale meccanismo si dimostra inadeguato. In particolare, il riferimento dei prezzi italiani non ai costi effettivamente sostenuti per l'approvvigionamento, ma «al prezzo medio europeo al netto delle imposte», ha finito con l'essere un puro riferimento ad un dato statistico calcolato ogni settimana dalla CEE e non è più affatto un riferimento a un dato economico certo. D'altro canto ed inoltre il riconoscimento avvenuto ancora nel 1987, in aggiunta a questo tipo di prezzi europei medi, di un'ulteriore maggiorazione ha prodotto, secondo giudizi autorevoli non isolati e non contestati, risultati aberranti, non limitati unicamente a 270 miliardi annui di maggiore introito delle società petrolifere dovute solo a questa maggiorazione. Vi sarebbe dell'altro, vale a dire che, sulla base del meccanismo di determinazione dei prezzi utilizzato, le società petrolifere d'importazione avrebbero un margine di ben 2 dollari al barile tra il costo reale di approvvigionamento sostenuto e il ricavo netto a seguito delle variazioni di prezzo mantenute attraverso questo tipo di

meccanismo: margine evidentemente del tutto ingiustificato, che però corrisponde alla fine di un anno a maggiori profitti per le società petrolifere di ben 1.500 miliardi.

Per noi comunisti è quindi abbastanza evidente che il meccanismo previsto per la determinazione del prezzo nella delega al Governo è sicuramente superato in presenza di una tendenza consolidata all'aumento del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi, che mantiene al suo interno alcune rilevanti contraddizioni che allo stato attuale provocano la penalizzazione dei consumatori (l'aumento dei prezzi conseguenza di questo decreto ne è prova evidente) e indebiti profitti alle società petrolifere.

Il Governo, quindi, secondo noi, ha trascurato di intervenire con urgenza nella modifica del meccanismo e trascina anche all'interno di questa manovra dei due decreti (tutto sommato di modeste pretese) i guasti di questa inadempienza.

Quindi, mentre sollecitiamo l'attenzione e il voto favorevole al nostro emendamento per evitare l'aumento del prezzo del GPL (gas di petrolio liquefatto per autotrazione) annunciamo il nostro voto negativo sul provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Mi rimetto alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento modesto in linea con le impostazioni di carattere generale di politica economica e fiscale, per cui ritengo che sia importante, proprio per realizzare il programma del Governo, che il Senato converta questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

FERRAGUTI, *segretario*: «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato l'emendamento 2.2, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto esso, nel diminuire l'effetto positivo netto derivante al bilancio dello Stato dal decreto, appare in contrasto con gli obiettivi di controllo del fabbisogno e quindi allenta la manovra di rientro».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 sono i seguenti:

Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

Articolo 2.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera *H*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*) della predetta tabella *B* da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg.;

g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, od importati con il pagamento della sovrimposta nella precedente

misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

A questi articoli sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a)*, sostituire le parole*: «a L. 77.548» *con le altre*: «a L. 78.548»; *alla lettera* b) *sostituire le parole*: «a L. 7.754,80» *con le altre*: «a L. 7.954,80».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.2 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, CANNATA, VITALE

Al comma 1, alla lettera a) *sostituire le parole*: «a L. 41.335» *con le altre*: «a L. 42.500»; alla lettera b) *sostituire le parole*: «a L. 49.500» *con le altre*: «a L. 50.500»; *alla lettera* c) *sostituire le parole*: «a L. 49.500» *con le altre*: «a L. 50.000»; *alla lettera* d) *sostituire le parole*: «a L. 49.500» *con le altre*: «a L. 50.000»; *alla lettera* g) *sostituire le parole*: «a L. 37.590» *con le altre*: «a L. 32.000».

2.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti avevano lo scopo di operare una omogenea ed equa distribuzione degli aumenti in conseguenza dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi su tutti i prodotti in oggetto.

Inoltre, se non fosse stato ritenuto opportuno tra questi prodotti aumentare il prezzo della benzina, si proponeva di ridistribuire l'aumento del prezzo fra i prodotti indicati nel solo articolo 2.

Questo era lo scopo dei miei emendamenti, perchè ci sembrava giusto che a sopportare l'aumento dei prezzi conseguente alla crescita dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi fossero un po' tutti gli utenti di questi prodotti e, in particolare, perchè ci sembrava che fosse stato eccessivamente penalizzato in questa piccola manovra economica il prezzo del GPL, cioè del liquido, essendo tra l'altro questo combustibile molto meno inquinante degli altri. Pertanto, l'obiettivo che ci si proponeva era quello di ottenere una redistribuzione all'interno dei prodotti indicati o in entrambi gli articoli del decreto oppure, quanto meno, nel solo articolo 2. Queste sono state le motivazioni che stanno alla base dell'emendamento presentato.

Il Governo, in Commissione, si era riservato una valutazione sulla misura concreta degli effetti degli emendamenti; non aveva espresso un parere contrario ma si era riservato, per l'appunto, di valutare con esattezza il risultato economico delle variazioni mediante un calcolo preciso. Per questa ragione, chiedo al rappresentante del Governo se ha potuto - mi rendo conto che il tempo è stato molto breve - operare tale calcolo.

PRESIDENTE. Senatore Pizzol, lei ha dunque illustrato i due emendamenti a titolo personale e non a nome della Commissione.

PIZZOL, *relatore*. Sì, signor Presidente, ho espresso delle valutazioni personali.

BERTOLDI. Do per illustrato l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Per quanto attiene agli emendamenti 1.1 e 2.1, ritengo che i problemi sollevati dal relatore, sia pure a titolo personale, siano meritevoli certamente di attenzione. Tuttavia, per quanto concerne il problema dell'invarianza o meno di gettito, esso ha bisogno di un approfondimento maggiore che il Governo non è in grado di fare in questa sede, anche perchè sostituisco il collega De Luca.

Pertanto, per non compromettere l'*iter* successivo eventuale di questi emendamenti – seppure incastonati in altri provvedimenti – inviterei a ritirarli. In caso contrario, il parere sarebbe sfavorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pizzol, dopo aver ascoltato la proposta del rappresentante del Governo, mantiene i suoi emendamenti?

PIZZOL, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione del Governo che, se non ho capito male, si è impegnato a rivedere la materia degli emendamenti stessi; pertanto li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2; l'eccedenza potrà essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione» (1603)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osservazioni sul disegno di legge.

Il Capo II comprende le norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, cioè i reati propri del Presidente della Repubblica. A seguito dell'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1989 in tale materia si è determinato un vuoto, giacchè quella legge regola solo alcuni profili, limitandosi a sostituire alla Commissione inquirente il Comitato costituito dalle due Giunte per le elezioni delle Camere e stabilendo la competenza del Comitato medesimo anche nelle ipotesi di concorso di altri soggetti nei reati ministeriali. Nessun'altra norma disponendo in proposito, si è determinato, dunque, un vuoto che va regolato con legge ordinaria; il che viene fatto dal disegno di legge in esame con opportune e conseguenti modificazioni alla legge n. 20 del 1962 relativa al procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Ma le mie osservazioni riguardano piuttosto il Capo I del disegno di legge al nostro esame – ed è per questo che ho preso la parola in sede di discussione generale – che comprende le norme in materia di reati ministeriali. Questa materia è stata regolata dalla legge costituzionale che ha delineato una procedura speciale ed è da questa specialità che nasce la necessità della odierna regolamentazione. È proprio dal particolare sospetto con cui è stata vista la fase delle indagini preliminari affidate alla giustizia ordinaria e dalle cautele di cui si è voluta circondare questa fase che nasce la necessità di dettagliare regole speciali. Voglio dire che, in un certo senso, su questo punto è stato un po' disatteso lo spirito e il significato di quel *referendum* che aveva espresso così grandemente la volontà del nostro paese di ripristinare condizioni di uguaglianza nel giudizio tra tutti i cittadini, ministri compresi.

Dicevo che è da qui che nasce la necessità della odierna regolamentazione che riguarda i reati ministeriali; ed è questo un limite che noi avevamo individuato a suo tempo. Direi che oggi la complessità aumenta perchè siamo

in una fase di trapasso da un codice di procedura penale ad un altro e quindi vi è la necessità di raccordare la figura speciale del collegio istruttorio, modellato prevalentemente sulla figura attuale del giudice istruttore, con le disposizioni del codice che sta per entrare in vigore e che elimina la figura del giudice istruttore. In altre parole c'è una duplicità in questa figura: collegio istruttorio che è insieme pubblico ministero e giudice istruttore, pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari.

Pur ribadendo e riconfermando che per noi la legge costituzionale ha avuto un grande significato politico e istituzionale, tuttavia riteniamo che oggi emergono i limiti di quella legge, limiti pervicacemente voluti dalla maggioranza. Ci sono state cautele eccessive e forse sarebbe stato necessario più coraggio e ci si sarebbe potuti affidare veramente al processo ordinario: non avremmo ora la difficoltà che stiamo affrontando.

Voglio ricordare alcuni di questi limiti emersi dalla stessa discussione della legge. Un limite è praticamente irrimediabile anche con questa legge a proposito del riferimento all'articolo 68 della Costituzione, che non riguarda l'ultimo comma, così che rimane applicabile per il ministro, ove parlamentare, la necessità dell'autorizzazione per il suo arresto o per la detenzione persino nel caso che ciò sia conseguenza di una sentenza divenuta irrevocabile. È questo un limite di cui dobbiamo essere consapevoli. Vi è fra l'altro una singolare contraddizione perchè l'autorizzazione non è richiesta – in quanto la legge regola la fattispecie – nel caso di reato presidenziale, in quanto l'articolo 6 della legge fa riferimento a tutte le autorizzazioni previste nell'articolo 68 della Costituzione.

Un altro punto specifico della legge sul quale non possiamo consentire e che a suo modo costituisce un'altra forma di specialità che non comprendiamo riguarda la irrevocabilità che si vuol attribuire al decreto di archiviazione del collegio istruttorio qualora sia negata l'autorizzazione da parte della Camera competente. Mi sembra venga alterato un principio dell'ordinamento processuale alla stregua del quale un procedimento che sia archiviato per mancanza di una condizione di procedibilità può essere riaperto qualora tale condizione sopraggiunga. Vorrei precisare che una cosa è stabilire (come fa la legge costituzionale) che la deliberazione della Camera competente è insindacabile da parte del giudice ordinario, altra cosa è stabilire che il provvedimento con cui il collegio archivia è irrevocabile. Mi sembra che in sostanza con questa disposizione non ci si vuole tanto cautelare contro i rischi di una possibile riapertura di quel procedimento da parte del giudice ordinario, riapertura che è impossibile perchè manca la condizione di procedibilità, ma ci si vuole piuttosto cautelare contro il rischio che il Parlamento, anche in relazione al sopraggiungere di altri fatti, possa riesaminare la posizione del ministro rispetto al quale aveva in precedenza negato l'autorizzazione. Questo è un punto di disaccordo che abbiamo espresso anche in Commissione, dove l'emendamento da noi proposto è stato respinto. In questa sede noi lo riproponiamo.

Un altro profilo che vorrei sottolineare mi viene suggerito da un emendamento presentato dal relatore. Mi sembra che non sia stato attentamente valutato il diritto di difesa dell'inquisito. Voglio mettermi per un attimo dalla parte dell'inquisito per dire che questa figura dalla duplice veste di pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari crea, rispetto all'esercizio del diritto di difesa, qualche confusione perchè, ad esempio, non è chiaro a chi potranno essere indirizzate e chi deciderà le istanze difensive.

Poichè si dice esplicitamente che sono applicabili le norme del codice di procedura vigente, al momento non vedo come si potrà superare questa difficoltà creata dall'aver confuso insieme le due funzioni, i due profili in uno stesso organo.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo convinti che questa legge è necessaria, nel senso che si tratta ormai di rendere attuabile ed applicabile la legge costituzionale. I procedimenti sono già davanti al giudice ordinario, quindi questa legge deve essere approvata anche con una certa tempestività. Forse c'è il rammarico di non aver dedicato tutto l'interesse che il provvedimento meritava. Modificata la norma costituzionale (passo importantissimo e rilevante, senza il quale non si poteva certamente smobilitare il sistema dell'accusa parlamentare per i reati ministeriali), questo era un altro mattone importante da aggiungere a quell'edificio; ma forse non c'è stato tutto l'interesse che invece la legge meritava.

Vedremo adesso come provvederà quest'Aula e poi l'altro ramo del Parlamento. Non so se avremo la possibilità di ritornarci; certo non tutto è chiarissimo in questa legge. I punti che ho cercato di illustrare, per esempio, non sono chiari. Mi auguro comunque che ad una soluzione si addivenga perchè – ripeto – si tratta di una legge sicuramente necessaria.

Essa ci fa però riflettere sul mancato coraggio da parte del Parlamento di arrivare fino in fondo nella riforma dell'accusa parlamentare, così come aveva chiesto l'esito referendario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il relatore non ha osservazioni particolari da svolgere per quanto riguarda il dibattito che si è svolto in Aula.

Sono state riproposte dalla senatrice Tossi Brutti due questioni che in Commissione sono state oggetto di ampia discussione. Della questione relativa alla irrevocabilità o meno dell'archiviazione quando l'Assemblea non concede l'autorizzazione all'ulteriore seguito del procedimento, discuteremo meglio in sede di esame dell'emendamento che è stato presentato dalla collega Tossi Brutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, è questo un tema che, come è stato anche ricordato negli interventi della senatrice Tossi Brutti e del relatore, è stato trattato ampiamente e con grande scrupolo in Commissione. Si tratta di materia tecnicamente delicata, come abbiamo già posto in rilievo in quella circostanza, per l'inserimento di norme ordinarie che erano assolutamente indispensabili nel quadro di una legge costituzionale che già detta le linee fondamentali di questa materia interamente nuova.

Quindi, che vi siano motivi di interrogativi, perplessità e domande su come certi istituti andranno ad operare e certe cose andranno a finire, – come ha accennato la senatrice Tossi Brutti al termine del suo intervento – non mi sentirei di negarlo.

Ringrazio il relatore per avere nella sua relazione, tuttavia, voluto elogiare il Governo (nella specie si tratta di attività del mio Ministero) per

aver prontamente avvertito quanto fosse necessaria questa ulteriore disciplina ordinaria; lo ringrazio per tale apprezzamento.

Speriamo che questa disciplina, così come è uscita trasformata in alcuni punti in modo abbastanza deciso dalla Commissione affari costituzionali del Senato rispetto al testo presentato dal Governo, sia più felice di quella contenuta nel testo del Governo stesso.

Sono all'esame del Senato oggi degli emendamenti ed è soprattutto su di essi che il Governo si riserva di prendere posizione ed eventualmente di ampliare la propria motivazione. Nel complesso, posso dire di essere favorevole alle modifiche introdotte dalla 1ª Commissione del Senato e di essere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore. Circa i restanti emendamenti vedremo di discuterne con la massima attenzione possibile nel momento in cui gli emendamenti stessi verranno in discussione.

Non credo di dover aggiungere altro, anche per ragioni di urgenza. Giustamente questo provvedimento è stato portato con tempestività all'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Governo provvide nell'immediatezza della legge costituzionale, consapevole che procedimenti, sulla base della legge costituzionale stessa, si erano avviati, erano in corso, con l'esistenza addirittura di denunce in cui si implica perfino il soggetto di cui all'articolo 90 della Costituzione. È quindi indispensabile giungere ad una conclusione. Anche in questo spirito cercherò, quindi, di essere il più possibile aderente o remissivo agli emendamenti presentati. Essenziale, sempre, è che si approvi una buona legge, o almeno la migliore possibile, tuttavia a volte vi sono situazioni in cui è necessario che non si ritardi l'approvazione di un determinato provvedimento.

In questo senso mi ritengo appagato dalle poche parole che ho pronunziato e mi riservo di intervenire sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

Art. 1.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il Collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini

preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il Collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il Collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

4. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Prima che il Collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti».

1.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento tende a completare, per così dire, i diritti degli inquisiti dando la possibilità oltre che di produrre documenti, memorie e chiedere di essere ascoltati, anche di poter prendere visione degli atti. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che questo emendamento anzichè garantire i diritti degli inquisiti – garanzia sulla quale siamo pienamente d'accordo, poichè è un principio costituzionale quello del diritto di difesa – sembra piuttosto restringerli. Si deve, infatti, osservare che il comma 4 dell'articolo 1 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale vigente con riferimento a tutti gli atti del processo. Nelle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale si dice espressamente che il

nuovo codice di procedura penale è applicabile anche ai procedimenti regolati da leggi speciali. Mi sembra, quindi, che non dovremmo limitare il diritto di difesa a quanto previsto in questo emendamento, sul quale peraltro, se il relatore lo manterrà, voteremo a favore.

Ci sembra, però, che fare una precisazione di questo genere esprima quasi una volontà sostitutiva rispetto alle altre garanzie che più in generale spettano alla stregua delle norme processuali del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Il relatore insiste per il mantenimento dell'emendamento?

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore, con questo emendamento, non ha fatto altro che consentire queste facoltà di difesa in parallelo a quanto già riconosciuto all'inquisito avanti la Giunta. Quindi si è inteso consentire all'inquisito di esercitare le facoltà che gli sono riconosciute in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere prima che il procedimento venga in Assemblea.

Mantengo, quindi, l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto ha lo scopo di indurre ad una riflessione ulteriore, se i colleghi mi consentono la presunzione.

Effettivamente le osservazioni della collega Tossi Brutti non possono essere sottovalutate. L'analogia con la Giunta non mi pare pertinente, onorevole relatore, perchè lì si tratta di un organo parlamentare mentre qui abbiamo costituito, con il collegio, un organo giurisdizionale. Davanti a ciò, vi è un richiamo per l'applicabilità di tutte le norme del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Richiamare una specifica funzione della difesa, con la riduttività con cui viene fatto nella norma proposta con l'emendamento, sembra a me appunto riduttivo. Sarebbe stato strano, d'altro canto, non prevedere la questione relativa ai princìpi generali come applicabili. Del resto il diritto alla difesa è un diritto costituzionale: il Governo, quando ha proposto questo disegno di legge, non può averlo dimenticato, ma si è dato per scontato che i princìpi generali del processo fossero applicabili in quanto compatibili con la disciplina in esame.

Pertanto, introdurre un emendamento di questo tipo a me sembra limitativo ed anche un po' pericoloso, come a giustificare che in via interpretativa si possa domani negare l'applicazione di tutti quei princìpi del processo che invece debbono valere in quanto compatibili – ripeto – anche nel caso di processi ai ministri.

Per questi motivi, signor Presidente, non solo vogliamo dichiarare il nostro voto contrario all'emendamento 1.1 ma, dato che si tratta di una legge così delicata e costruita con successive riflessioni, per così dire, vorremmo sperare che il presentatore non insistesse per la sua votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le chiedo nuovamente: mantiene l'emendamento?

GUZZETTI, *relatore*. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Il Collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il Collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal Collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il Collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

È approvato.

Art. 3.

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al Collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni

effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'Assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al Collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro nè parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «che dispone l'archiviazione» *inserire le seguenti*: «degli atti».

4.1 IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.».

4.2 TOSSI BRUTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è un emendamento formale che tende a specificare che al comma 1 si parla di archiviazione degli atti. Esso non merita ulteriori illustrazioni.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 4.2 anche se vi ho già fatto cenno nell'intervento in discussione generale.

Anche in questo caso si stabilisce una norma che è fuori dai princìpi generali. Il diniego di autorizzazione da parte della Camera competente, sul piano processuale nei confronti del collegio – giudice ordinario che sta compiendo le indagini e che ha chiesto l'autorizzazione si configura come una mancanza di condizione di procedibilità. Di fronte a tale diniego il giudice deve archiviare per mancanza di una condizione di procedibilità: quel giudice non ha la possibilità di riaprire il procedimento medesimo se non al sopraggiungere ipotetico della condizione mancante.

Pertanto, questo tipo di cautela che l'articolo 4 vuole configurare non è diretta nei confronti del giudice ed è questo il punto che io ritengo preoccupante. Infatti, dichiarare irrevocabile il provvedimento di archiviazione può anche non avere del tutto senso, perchè un provvedimento di archiviazione è per sua natura non irrevocabile, proprio in quanto contingentemente legato ad una situazione che non diventa mai giudicato. Tuttavia dichiararlo espressamente irrevocabile a mio giudizio (non credo sia malizia) vuole quasi significare che vi è anche da parte del Parlamento l'impossibilità in qualche modo di ritornare sul caso esaminato, quale che sia l'evenienza successiva.

Ritengo che un limite di questo genere non possa essere posto con disinvoltura; penso costituisca un limite all'autonomia stessa del Parlamento e che sia addirittura un atto di arroganza inserirlo in una legge. È certamente un atto di arroganza se si vuole indirizzarlo al magistrato, quasi a volerlo intimidire, dicendogli che non può riaprire l'esame; ma abbiamo visto che comunque questo procedimento, in cui manca una condizione di procedibilità, non può essere riaperto.

Quindi i casi sono due: o l'inciso è inutile oppure, se non è inutile, è estremamente pericoloso. Ritengo pertanto che il nostro emendamento debba essere approvato.

Presidenza del Presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 4.2.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento 4.2. Già in Commissione si è discusso di questa questione e desidero essere molto franco: non escludo che, da un punto di vista strettamente giuridico, (si rischia anche di cadere nell'ambiguità per quanto riguarda l'uso dei termini) si deve ritenere che un provvedimento di archiviazione è sempre un provvedimento revocabile, poichè non è una sentenza di proscioglimento e non vi sarà il passaggio in giudicato. È una caratteristica tipica dell'archiviazione la revocabilità.

Tuttavia dobbiamo valutare attentamente il fatto che questa archiviazione consegue alla decisione dell'Assemblea che ha ritenuto sussistere una esimente in rapporto alle due ipotesi di un interesse costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico preminente. Il collegio archivia dopo un giudizio, una valutazione da parte dell'Assemblea, che si è occupata dei fatti, penalmente rilevanti, e che per effetto della ritenuta sussistente esimente non ha ritenuto di concedere l'autorizzazione all'ulteriore corso del procedimento davanti alla magistratura ordinaria.

Con la irrevocabilità della archiviazione si è inteso (ovviamente se il legislatore riterrà di approvarlo, come crede sia opportuno il relatore) definire giuridicamente una ipotesi molto precisa e porre al riparo da un cambiamento di giudizio, conseguente al mutare della maggioranza all'interno dell'Assemblea, circa la valutazione da dare alle due esimenti.

In questo senso va inteso l'inciso relativo al decreto di archiviazione del

collegio, collegio che non ha alcuna discrezionalità, ma deve prendere atto della decisione dell'Assemblea ed emettere, pronunciare il provvedimento di archiviazione. Quindi chi decide è l'Assemblea non il collegio. La *ratio* della norma proposta è quella di evitare che procedimenti tanto delicati, sui quali l'Assemblea si è pronunciata con motivazioni che dobbiamo ritenere oggettive, ben ponderate e misurate, possano essere riaperti. La riapertura del procedimento metterebbe in discussione la decisione del Parlamento, non per il sopravvenire di fatti nuovi, nel qual caso si aprirebbe un nuovo procedimento e quindi rientreremmo nella disciplina della legge costituzionale (con l'irrevocabilità della archiviazione non si vuole, assolutamente, impedire che fatti o elementi nuovi esigano di aprire un nuovo procedimento per reati di questa natura), ma per un cambiamento di opinione sugli stessi fatti, per il formarsi di una diversa maggioranza rispetto a quella che ha deciso l'archiviazione. Il rischio di strumentalizzazione politica è a tutti evidente. Non ritengo che ciò debba essere consentito con una pericolosa incertezza, nel tempo, circa la valutazione da dare all'esimente: ciò in conseguenza di un cambiamento di maggioranza, di composizione dell'Assemblea, anche in seguito a vicende elettorali.

Per queste sommarie considerazioni, il relatore ritiene che, sulla valutazione strettamente giuridica riferita ai princìpi generali sulla natura del provvedimento di archiviazione, debba prevalere la disciplina specifica riferita alla materia, pure specifica e del tutto peculiare, di cui ci stiamo occupando. Pertanto, una forzatura dei princìpi nel senso di assicurare il rispetto del pronunciamento reso da uno dei due rami del Parlamento, dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, deve essere garantita con l'irrevocabilità di quella decisione.

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e giustizia a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 4.1 perchè si tratta di una precisazione utile.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, esso pone un tema delicato e disagevole. In un primo intervento dinanzi alla Commissione ritenni fondate alcune delle osservazioni della senatrice Tossi Brutti nel senso che l'archiviazione in generale – noi sappiamo – è un provvedimento sempre revocabile (l'archiviazione giudiziaria) e si distingue appunto dalla sentenza di non doversi procedere perchè mentre per questa vi è tutta una procedura di riapertura dell'istruzione nel tutt'ora vigente codice di procedura penale, articoli 402 e seguenti, viceversa per l'archiviazione non vi è nessuna norma e, sia pure sulla base di nuovi elementi (certamente non sulla base di semplici ripensamenti) il procuratore della Repubblica può sempre riprendere in esame il problema. Per questo l'espressione archiviazione irrevocabile, sembra, a primo acchito, agli esperti di procedura penale qualcosa di strano e di singolare. È in questo contesto che ho detto che volevo ulteriormente studiare il problema; poi l'accelerazione delle nostre procedure non mi ha permesso questo studio e il sottosegretario di Stato senatore Cattanei, intervenuto in una successiva seduta, ha dato atto di quella perplessità riconoscendo le ragioni degli uni come degli altri, dei sostenitori della soppressione come di quelli favorevoli al mantenimento della norma.

Ora, prima di tutto devo dire che – di fronte alla proposta soppressione –

mi trovo in presenza di un testo presentato dal Governo, che quindi aveva valutato l'opportunità di questa irrevocabilità, e riguardando bene le cose, mi trovo soprattutto in presenza di una archiviazione che, come ha spiegato benissimo la senatrice proponente l'emendamento, riguarderebbe esclusivamente l'attività di quel ramo del Parlamento che ha proceduto a negare l'autorizzazione, mentre per quello che riguarda la condizione di procedibilità limitativa dei poteri della autorità giudiziaria, ci troviamo di fronte ad una situazione completamente diversa e sulla cui regolamentazione, quale figura nell'articolo 4, la senatrice stessa concorda.

Qui, invece, come essa ha spiegato, l'archiviazione non dovrebbe essere irrevocabile rispetto ad una attività di quel ramo del Parlamento che l'abbia precedentemente decisa.

Allora, onorevoli senatori, qui ci sono due questioni: c'è il problema politico, che ha posto chiaramente il senatore Guzzetti in Commissione ribadendo poi qui il suo parere contrario all'emendamento soppressivo di questo periodo, e cioè la grande delicatezza del tema, l'inopportunità che un procedimento chiusosi con una delibera del ramo del Parlamento ritenuto dalla legge costituzionale competente ad avviare una determinata conclusione, possa poi essere messo nel nulla e possa quindi la decisione adottata da quel ramo del Parlamento, riconosciuto competente dalla legge costituzionale, essere sempre soggetta a punti interrogativi, non avere mai niente di definitivo, essere quasi come una specie di spada di Damocle che pende sul ministro nonostante l'archiviazione.

C'è poi da considerare anche l'aspetto giuridico, che è piuttosto contrario alla soppressione proposta, perchè per l'archiviazione ordinaria, quella che spetta al pubblico ministero, non vi sono regole. È chiaro che il pubblico ministero procede sulla base di nuovi dati e rivede una posizione che era stata assunta allo stato degli atti, come suol dirsi per le archiviazioni. In questo caso, invece, sarebbe la Camera stessa – non potrebbe pensarsi ad altro e del resto la stessa senatrice lo ha spiegato – a revocare la propria archiviazione. Ma sulla base di che cosa e soprattutto seguendo quali regole? Questa è una norma che evidentemente esige poi una disciplina regolamentare della Camera o del Senato, ma con quali maggioranze, chi, in che modo, con quali forme?

Pertanto, la soppressione della irrevocabilità del provvedimento di archiviazione (se significa che esso deve essere revocabile e se non sta a significare che deve essere elimitata semplicemente una norma inutile; ma mi pare difficile considerarla una norma inutile, dato che la regola generale sulle archiviazioni è sempre quella della revocabilità), una volta accolta e interpretata come possibilità di revocare l'archiviazione da parte di quel singolo ramo del Parlamento che se ne è occupato in precedenza, comporta una disciplina regolamentare, disciplina che, allo stato, non sapremmo assolutamente quale dovrebbe essere e che apre nuovi gravi problemi di diritto parlamentare e altro.

Anche per questa lacuna che la soppressione del periodo porterebbe irrimediabilmente con sè, almeno allo stato, debbo esprimere le mie più grandi perplessità.

Non revoco quella posizione di neutralità, che del resto è propria del Governo per moltissime norme che concernono la responsabilità dei ministri e, come ha fatto sostanzialmente il sottosegretario, senatore Cattanei, in Assemblea, mi rimetto alla decisione dell'Aula su questo emendamento, ma

debbo dire che le valutazioni che ho potuto, sia pure sommariamente, fare sul caso mi portano, soprattutto per ragioni giuridiche, ad essere tendenzialmente contrario all'accoglimento dell'emendamento stesso, anche se formalmente, come dicevo, mi rimetto all'Assemblea, tenuto conto dei motivi già illustrati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente il ministro Vassalli e il relatore. Certamente, partire dalla valutazione che si sovrappone una considerazione di ordine politico induce a ritenere che un qualche fondamento la norma da noi proposta in via emendativa lo abbia.

Esprimiamo comunque con questo emendamento – e per questo lo sottoponiamo al voto dell'Assemblea – il parere contrario alla norma così come formulata, che certo si presta a possibili interpretazioni e alle deduzioni acute che ha fatto il ministro Vassalli, ma può presentare anche diverse possibili implicazioni perchè i fatti sono sempre più complessi rispetto alle norme, il che non ci lascia tranquilli. Non si può negare, del resto, che la formulazione della norma, così come proposta, che noi intendiamo sopprimere, è tipica dei provvedimenti di merito: è irrevocabile. Niente, invece, che riguardi il provvedimento di archiviazione è irrevocabile, perchè possono sorgere elementi nuovi. Questo limite, che riguarda il Parlamento, può riguardare anche l'azione giudiziaria? Non deve riguardare l'azione giudiziaria, secondo il nostro punto di vista, perchè un fatto si può qualificare diversamente. Quando il Parlamento, cui si riferisce il relatore, si pronuncia sulla sussistenza delle famose condizioni che riguardano le cause giustificative, non si pronunzia nel merito, ma su una particolare qualificazione del reato che può mutare nel corso del tempo, dal momento che possono insorgere elementi diversi. Non è comunque una pronuncia che riguarda il fatto in sè, il fatto reato, non entra nel merito; è una pronuncia autorizzativa perchè riguarda appunto una qualificazione particolare da acquisire in sede di valutazione politica da parte del Parlamento. Quindi la possibilità del formarsi di una maggioranza diversa è in relazione a fatti nuovi che possono presentarsi rispetto alla qualificazione del reato; cambia la possibilità, in astratto, che la valutazione del Parlamento si compia con elementi acquisiti diversamente.

Comunque noi insistiamo sul nostro emendamento ed esprimiamo contrarietà alla norma così come è formulata, perchè dal punto di vista politico non ci sembra opportuna. Questo è il ragionamento essenziale che facciamo. Si tratta di una legge ordinaria formulata in applicazione di una legge costituzionale che segue ad un *referendum* popolare; ebbene, ci sembra che stabilire con questa forza l'irrevocabilità dell'archiviazione non sia in

armonia con l'intenzione della volontà abrogativa che va in direzione dell'applicazione del diritto comune, di tutto il diritto, senza specialità, salvo la valutazione del Parlamento.

Questo spirito che poi è trasfuso, seppure non con molta coerenza, nella legge costituzionale, non corrisponde a dichiarazioni di irrevocabilità su provvedimenti dell'autorità giudiziaria che non hanno carattere di merito e che sono solo allo stato degli atti. Contraddice a questa logica la norma così come è formulata. Per cui, davanti a possibili interpretazioni restrittive che possono essere limitative sui due fronti, sia quello parlamentare che quello giudiziario, noi preferiremmo non dare definizioni che svincolano, su punti non essenziali sotto il profilo del giudizio penale riguardante i giudici, la disciplina processuale da quella generale del codice penale e dai princìpi generali.

Riteniamo quindi che sia da approvare il nostro emendamento. Comunque, se non fosse approvato, non voteremo a favore del testo dell'articolo, così come è formulato.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente, da parte di uno che non ha seguito da vicino l'*iter* legislativo di questo provvedimento, ma che sull'emendamento in esame si è fatto un'idea abbastanza chiara e netta.

Vorrei invitare i colleghi, il relatore e il Governo a prestare attenzione alla portata della proposta emendativa. Se noi diciamo che il provvedimento di archiviazione è irrevocabile, in realtà introduciamo una norma specifica che sconvolge i princìpi ordinari del procedimento penale, e che inoltre ha una portata che impinge su istituti propriamente parlamentari. Mi spiego; il decreto di archiviazione consegue al diniego di autorizzazione parlamentare per l'esistenza di una discriminante, avendo il Parlamento ritenuto che il ministro ha agito per un preminente interesse pubblico. Ora, se, dopo che il collegio ha archiviato per quel diniego di autorizzazione che ha considerato quella discriminante, diciamo che quella archiviazione è irrevocabile, impediamo al Parlamento, con una norma che apparentemente modifica il codice di procedura, ma che, in realtà, modifica l'istituto dell'autorizzazione, di rivalutare l'autorizzazione a procedere nel caso in cui ci siano una nuova qualificazione del fatto, un nuovo fatto emergente, un fatto sopravvenuto o un fatto precedentemente non provato.

MAZZOLA. Se c'è un fatto nuovo, c'è un altro procedimento.

ONORATO. Non sarei così sicuro, comunque ci può essere un fatto non precedentemente provato o non documentato e in qualche modo vi può essere la necessità da parte del Parlamento di riesaminare l'autorizzazione a procedere e l'esistenza della discriminante, e non vedo perchè in questo caso non bisognerebbe lasciare alle regole generali del Parlamento, dell'autorizzazione a procedere parlamentare e del codice di procedura penale la risoluzione del caso.

Per questi motivi mi dichiaro a favore dell'emendamento 4.2.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, registriamo anche in questa occasione una divisione che si era manifestata in occasione dell'approvazione della norma costituzionale. Non devo ricordare ai colleghi che sulle due esimenti c'è stato contrasto; peraltro c'è stata anche incomprensione all'interno dei singoli Gruppi a seconda che si sia trattato del Senato o della Camera.

Abbiamo posto due esimenti: quella del preminente interesse costituzionale e quella della tutela dell'interesse pubblico. Il procedimento rispetto ai reati ministeriali si articola in maniera anomala anche rispetto alla autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare: mentre nei confronti del parlamentare, infatti, c'è una valutazione complessiva che porta o alla autorizzazione o al diniego di autorizzazione, nel caso dei reati ministeriali non ci è consentito – perchè così recita la norma – di fare la stessa valutazione, ma siamo soltanto facultati a valutare se il fatto costituente reato sia stato posto in essere per un preminente interesse costituzionale o a tutela di un pubblico interesse. Una volta che abbia accertato che il fatto penalmente rilevante sia stato posto in essere per una delle due ragioni, il Parlamento nega l'autorizzazione. Il Parlamento in altri casi, non si esprime, l'autorizzazione essendo automatica. Ci troviamo di fronte ad un caso atipico anche rispetto al codice di procedura penale e ai princìpi generali: si tratta di una applicazione di norma costituzionale. Abbiamo introdotto con norma costituzionale la valutazione dell'esistenza o meno delle due esimenti. Una volta accertata l'esimente, quel fatto, ma solo quel fatto, non può essere riconsiderato nè da parte del magistrato nè da parte del Parlamento.

Vorrei poi sottolineare che il decreto di archiviazione è atto dovuto del magistrato una volta intervenuta la dichiarazione di esimente da parte di uno dei due rami del Parlamento. Naturalmente c'è da valutare se il caso di un ministro giudicato da un ramo del Parlamento e diventato parlamentare dell'altro ramo non comporti il medesimo impedimento – ritengo di sì – perchè, se c'è un'esimente, non ha importanza la sede che l'ha pronunciata. Rispetto al provvedimento il giudice non può riaprire il procedimento, salvo che ulteriori fatti accertati dal magistrato non siano rilevanti penalmente, ma sotto altra fattispecie: in questo caso si riapre dinanzi al Parlamento la procedura così come oggi ammessa dalla norma costituzionale che noi abbiamo approvato.

Non vorrei che, attraverso una norma ordinaria, quella parte politica o quelle parti politiche che non hanno approvato le due esimenti possano utilizzare questa sede per prevedere la possibilità di riapertura di un contenzioso nei confronti di un ministro a favore del quale abbia operato l'esimente.

Queste sono le ragioni, non a tutela delle persone, ma proprio a garanzia del procedimento che gode di una particolare tutela, almeno sotto la fattispecie del preminente interesse costituzionale o della tutela dell'interesse pubblico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Tossi Brutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO II

NORME CONCERNENTI I REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DELLA COSTITUZIONE

Art. 5.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al Collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 ed osservando le forme ivi previste.

È approvato.

Art. 6.

1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.

È approvato.

Art. 7.

1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonchè quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il Comitato si avvale della polizia giudiziaria.

È approvato.

Art. 8.

1. Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Qualora il Comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.

È approvato.

Art. 9.

1. Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria

ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

È approvato.

Art. 10.

1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del Comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Art. 11.

1. Le sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento sono pubbliche; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal Comitato stesso fino a che non sia stata deliberata l'archiviazione o presentata la relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del Comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento o che in qualsiasi modo ne conosca il contenuto.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le sedute del Comitato» *a*: «sono pubbliche» *con le altre*: «Salvo che il Comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del Comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento».

11.1 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «fino a che non sia stata deliberata l'archiviazione o presentata la» *con le altre*: «fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della».

11.2 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «o che in qualsiasi modo ne conosca il contenuto» *con le altre*: «eccettuate le parti private e i testimoni».

11.3 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'attenzione del relatore, del Governo e di tutti i colleghi su questo emendamento che ritengo peggiorativo rispetto al testo del Governo confermato poi dalla Commissione.

Il relatore non ha illustrato l'emendamento che, in sostanza, affida al Comitato parlamentare, che ha un compito referente sui reati presidenziali, la possibilità di stabilire che le sedute in cui si procede ad archiviazione o comunque le sedute conclusive dei lavori di quel Comitato sono segrete.

A mio avviso, il potere affidato al Comitato parlamentare di stabilire la non pubblicità delle sue sedute conclusive va contro il responso referendario, che ha indubitabilmente richiesto una trasparenza sia per i reati ministeriali sia per i reati presidenziali.

Ricordo che la legge del 1978 sui reati ministeriali prevedeva che, qualora la Commissione inquirente procedesse all'archiviazione, dovesse tenere seduta pubblica. Era questa una logica di trasparenza, ribadita dall'ultimo *referendum*. A maggior ragione – a mio avviso – questa logica di trasparenza dovrebbe sussistere per i reati presidenziali, perchè tali reati

sono, in ipotesi, più gravi e perchè la carica di Presidente della Repubblica è assai più importante.

Per tali motivi, credo sia necessario evitare qualsiasi ragione di sospetto e, per evitare il sospetto su eventuali accuse per reati presidenziali, non vi è altro che la trasparenza e la pubblicità.

Per finire, mi pongo, una fattispecie. Poniamo che un folle accusi il Presidente della Repubblica di un reato insussistente, con una *notitia criminis* infondata. Poniamo che la costruisca bene e che il Comitato parlamentare, riunitosi, decide di non pubblicizzare la riunione, cioè di tenerla a porte chiuse. Immaginiamo, poi, che, dopo l'archiviazione, quel folle dia la sua *notitia criminis* ai giornali. I giornali potrebbero innestare una campagna di speculazione politica, di attacco al Presidente della Repubblica in carica ed i componenti del Comitato parlamentare, poichè hanno votato in seduta segreta, non potrebbero neppure replicare, neppure contestare questa speculazione politica.

La gravità di una fattispecie di questo genere dovrebbe essere, a mio avviso, decisiva a favore di una norma che salvaguardi meglio la credibilità della Presidenza della Repubblica. È vero, per essere completo, che al secondo comma la Commissione ha introdotto una leggera modifica, stabilendo cioè che «Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione» degli atti compiuti dallo stesso Comitato fino a che non sia stata deliberata l'archiviazione. In questo secondo caso, *quid iuris*? Quando divampa la speculazione politica su un'archiviazione decisa in seduta segreta, potrebbe il Comitato deliberare in seguito la pubblicazione degli atti per quel procedimento già concluso ed archiviato? Io credo di no e sembra che anche il relatore ne convenga. Allora, è un argomento in più a favore della mia preoccupazione, perchè in quel caso neppure il secondo comma consentirebbe a quel Comitato che ha archiviato di rendere in qualche modo conto delle ragioni della sua archiviazione, di pubblicizzare le motivazioni di quell'archiviazione.

Per tali ragioni spero che il Parlamento, soprattutto la Camera, ma in prima battuta il Senato, voglia respingere questo emendamento del relatore che mi sembra peggiorativo del testo del Governo – ed in questo senso mi rivolgo anche al ministro Vassalli poichè vorrei ascoltare il suo parere – ed invito il relatore a ritirare l'emendamento.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, concordo con le argomentazioni che sono state addotte dal senatore Onorato nella sua dichiarazione di voto. Voglio anche ricordare che innanzi alla Commissione inquirente, alla stregua delle norme che regolavano la Commissione inquirente medesima, le sedute in cui veniva disposta l'archiviazione, perchè questo è il punto, erano pubbliche, dovevano essere pubbliche. Infatti il problema riguarda in maniera precipua le sedute nelle quali si dispone l'archiviazione e non tanto quelle ove si decide la presentazione della relazione al Parlamento, giacchè in questo secondo caso vi sarà pubblicamente in Parlamento la discussione ed il Parlamento prenderà le sue decisioni. Nel caso in cui il Comitato decida sulla proposta di archiviazione, in quella seduta c'è invece la concreta

possibilità che il procedimento si definisca; il fatto che un procedimento di tale rilevanza (stiamo parlando di procedimenti per i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione) possa essere concluso nel segreto, a mio avviso, è questione che non può neppure essere posta. È assolutamente necessario dare a questo momento conclusivo del procedimento l'opportuna pubblicità, non solo nell'interesse generale per un principio di trasparenza, ma nell'interesse dell'inquisito medesimo il quale dove uscire esente dal sospetto che si sia fatta in quella sede segretamente qualche cosa che non corrisponde alla trasparenza ed alla giustizia.

Ritengo quindi, così come peraltro era previsto nel testo del Governo, che deve essere salvaguardato il principio della pubblicità quanto meno ed essenzialmente per le sedute destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione. Già con la Commissione inquirente, tante volte criticata, e giustamente, più che giustamente, avevamo acquisito questa fondamentale esigenza di trasparenza, per cui non si poteva archiviare se non con decisione presa in seduta pubblica. Ora non comprendo perchè si debba fare un passo indietro. Peraltro mi sembra che il testo del Governo fosse in questo senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonchè di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio.

È approvato.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE
25 GENNAIO 1962, N. 20

Art. 13.

1. L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Compimento degli atti di indagine*). – *1*. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonchè alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio».

È approvato.

Art. 14.

1. L'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Poteri della Corte costituzionale*). – *1*. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1».

È approvato.

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2, del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria».

2. Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: «dagli articoli 90 e 96» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 90».

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è abrogato.

È approvato.

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

È approvato.

Art. 17.

1. L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Giudizi civili o amministrativi*). – *1*. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

È approvato.

CAPO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, farò una dichiarazione di voto molto breve anche perchè non dimentico che a certe cadenze fisse, in particolare di mercoledì, ci si ricorda dell'amor di patria intorno alle 20,30 quando si sta incollati davanti al video.

Il disegno di legge in esame viene a colmare una lacuna creatasi nell'ordinamento in seguito all'esito referendario per il quale furono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge del 1978 sull'Inquirente, ma il Parlamento con legge costituzionale, la n. 1 del 1989, provvide opportunamente a muoversi nella direzione verso cui in fondo aveva dato la sua indicazione il corpo elettorale: quella di rivedere, completamente, la materia dei reati ministeriali. Perciò diede una risposta concernente le modifiche agli articoli 96, 134 e 136 della Costituzione.

Questa disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 1989 per divenire operante richiedeva, però, norme di legge ordinarie e norme regolamentari riguardanti, rispettivamente, gli aspetti processuali e procedurali. Il Governo con apprezzabile tempestività (ne ha dato atto la Commissione affari costituzionali del Senato) ha provveduto per quanto di propria competenza; così come bisogna dare atto al collega Macis, presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, di aver approntato con la Giunta stessa una proposta di Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa ed una proposta di modifica del Regolamento del Senato.

Credo che la discussione sia stata approfondita sia in Commissione, sia oggi pomeriggio – anche se contenuta nei tempi – qui nell'Assemblea di Palazzo Madama. Ma credo vi sia un punto da sottolineare, vale a dire la interpretazione della legge n. 1, quella legge costituzionale a cui ho fatto riferimento. Secondo tale interpretazione, una dottrina che riprende la più autorevole, si deve richiedere l'autorizzazione anche per i concorrenti laici. Ma personalmente chi parla in questo momento (essendo impegnato, per la concomitanza di provvedimenti legislativi che si accavallavano, in sede deliberante, nella 1ª e nella 7ª Commissioni riunite) avrebbe forse manifestato le sue perplessità in ordine alla formulazione che è stata adottata dalla Commissione affari costituzionali del comma 2 dell'articolo 4. Tale formulazione del Governo mi sembra accentui rispetto a quella il carattere oggettivo in ordine ai concorrenti, potendo essa in qualche modo attenuare, se non dissolvere, il riferimento ai fatti di cui si discute. Ciò però non incide sul giudizio complessivo che i senatori socialisti danno di questo provvedimento, il quale completa la sistematica dei reati ministeriali.

Perciò, manifestando compiacimento per l'iniziativa del Governo, mi onoro di dichiarare il voto favorevole dei senatori socialisti allo stesso disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

MACIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per esprimere voto favorevole del Gruppo comunista alla proposta di legge. Il nostro Gruppo ha presentato, nel corso della discussione che si è appena conclusa, alcune proposte di modifica, che naturalmente consideriamo migliorative del progetto di legge.

Credo che la discussione, per quanto in termini estremamente contenuti, abbia dato atto della serietà di quelle proposte. Voglio ricordare gli interventi del ministro Vassalli e dello stesso senatore Mancino sulla questione proposta in ordine alla irrevocabilità del provvedimento di archiviazione che mi sembra testimonino della serietà del problema posto, che è molto delicato

e che ci auguriamo permetta una riflessione anche nell'altro ramo del Parlamento.

Quindi credo sia lecito che, nell'esprimere il voto favorevole, permangano alcune aree di riserva, nel senso che questa legge sicuramente era e rimane perfettibile. Il giudizio positivo si fonda però su due ordini di motivi certamente prevalenti: il primo è che si colma un vuoto nel nostro ordinamento giuridico aperto dalla vicenda referendaria abrogativa della Commissione inquirente. Vuoto legislativo estremamente rilevante, che può assumere anche aspetti estremamente preoccupanti e che tocca i vertici delle nostre istituzioni costituzionali. Il secondo ordine di motivi è che noi ci troviamo di fronte ad una disciplina che, per quanto perfettibile, per quanto potesse essere meglio espressa, è sicuramente una disciplina corretta, alla quale si può aderire.

Tuttavia pesa e ha pesato nei nostri lavori, nella nostra riflessione di questi giorni, la tradizione, la prassi instauratasi nella Commissione inquirente. Forse non si è rilevato che noi ci troviamo di fronte ad un assetto istituzionale del tutto nuovo e che questa procedura doveva avere riguardo (faccio riferimento, per esempio, al problema posto da ultimo sulla segretezza delle sedute) proprio alla novità della disciplina, all'assetto dato dalla legge costituzionale n. 1 e dalle integrazioni che vengono apportate attraverso queste norme di attuazione.

Credo che l'altro ramo del Parlamento abbia la possibilità di riflettere e di correggere eventuali lacune. Noi ne abbiamo indicato alcune, altre ve ne possono essere. Dico questo perchè avverto in maniera particolare l'esigenza che si arrivi in tempi estremamente serrati ad una disciplina, ad una legge in questa materia. Anzi, avendola io sollecitata, voglio in questa occasione ringraziare il Presidente del Senato per la sensibilità che ha dimostrato nel sottoporla rapidamente all'esame di quest'Aula, così come voglio ringraziare i Capigruppo e gli uffici che hanno reso possibile questo risultato.

Inoltre, credo che se saranno apportate modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento, sarà possibile ugualmente pervenire ad una approvazione in tempi molto rapidi. Se questo non dovesse avvenire, se ne avvantaggeranno le ragioni d'urgenza, ma in ogni caso sarà facile correggere eventuali incongruenze e compiere eventuali integrazioni una volta che si avvierà l'applicazione della legge.

Per queste ragioni confermo il voto favorevole del Gruppo comunista alla proposta di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo democratico cristiano dà senz'altro la sua adesione al provvedimento che è stato discusso oggi e ritiene che il testo votato nei singoli articoli corrisponda alla legge costituzionale perchè questa è la preoccupazione maggiore quando si opera in sede di attuazione e di specificazione di una normativa costituzionale.

A questo proposito vorrei far presente che era stato presentato in Commissione un emendamento che dava la possibilità alla Camera competente di chiedere un supplemento di indagini al collegio giudiziario,

un supplemento di istruttoria per poter poi meglio valutare, ai sensi dell'articolo 9, le esimenti di cui si è parlato.

Tuttavia, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto che questo emendamento non dovesse essere accolto, pur potendo la sua ispirazione essere saggia ed anche opportuna, per un massimo di scrupolo, cioè per evitare che anche indirettamente si potesse sospettare di incostituzionalità questo testo, nel senso di essere, oltre che *ultra* o *praeter* la legge costituzionale, anche *contra*, di scivolare quindi dall'*ultra* o dal *praeter* al *contra*. È stato un massimo di scrupolo ispirato anche da alcune considerazioni del rappresentante del Governo.

Cito questo episodio dei lavori preparatori per dimostrare quanto e la Commissione e l'Assemblea abbiano mostrato la giusta preoccupazione di eliminare ogni occasione ed escludere *a priori* ogni momento di possibile sospetto di non conformità della legge ordinaria al testo della legge costituzionale votata.

Per questi motivi, oltre che per il fatto che ci troviamo di fronte ad un testo necessario, che fa da ponte tra la legge costituzionale e quella che sarà la disciplina regolamentare, già proposta dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, e in vista del Regolamento parlamentare parallelo nelle due Camere, anche per questo motivo di necessità costituzionale, confermiamo la nostra adesione al testo in esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1603 nel suo complesso.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione

IMPOSIMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per sollecitare la discussione di una interpellanza che è stata presentata il 24 novembre del 1988 (2-00208), che concerne Licio Gelli. Sono costretto ad insistere sulla necessità di discutere questa interpellanza nella quale venivano anticipati una serie di fatti ed episodi che si sono verificati puntualmente e che riguardano la posizione processuale di Gelli.

È noto che, nella motivazione della sentenza di condanna, i giudici istruttori di Bologna hanno parlato diffusamente del ruolo rilevante che Gelli ha avuto nella strategia della tensione, nell'inquinamento delle prove e nel depistaggio delle indagini per la strage della stazione di Bologna e anche per altre stragi.

Credo che non sia ulteriormente tollerabile che questo signore, che è stato messo in libertà provvisoria per gravi disturbi cardiaci, dimostri invece una grandissima vitalità e faccia dichiarazioni che sono gravemente offensive anche per la sua persona.

Mi consenta, signor Presidente, di spendere una parola doverosamente in sua difesa, anche se lei non ha bisogno di essere difeso da me; ma io

ritengo che sia mio preciso dovere replicare alle vergognose accuse di questo personaggio, soprattutto io che posso direttamente testimoniare dell'impegno che lei ha profuso come Presidente del Consiglio nella lotta contro il terrorismo e nella denuncia delle stragi eversive di destra.

Credo sia giunto il momento di sviluppare una discussione molto approfondita su questo tema per smascherare questo signore che continua a lanciare messaggi ricattatori e per fare veramente il punto di una situazione che ormai rischia di diventare mefitica. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio per le personali espressioni di solidarietà. Le assicuro, onorevole senatore, che mi farò parte diligente presso il Presidente del Consiglio perchè al più presto si dia risposta al complesso degli interrogativi contenuti in questa interpellanza su un problema che è ancora al cuore dell'attenzione del paese e anche delle sue preoccupazioni.

LOPS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'interrogazione 3-00769, presentata parecchio tempo fa.

La situazione che si è determinata nelle campagne della Basilicata – ma anche in altre regioni – è drammatica, soprattutto per i danni che la siccità ha provocato. La regione Basilicata, come altre regioni, aveva chiesto lo stato di calamità naturale e il Governo non ha ancora preso alcun provvedimento.

Vorrei dirle, signor Presidente, che ieri la situazione si è ulteriormente esasperata. In una manifestazione di coltivatori, esasperati dalla perdita del loro prodotto e del loro reddito, presso la sede della regione Basilicata è intervenuta la polizia che ha caricato, in una regione che sappiamo tutti tranquilla. Il Governo, invece di prendere provvedimenti seri a favore dei coltivatori, ha esasperato la situazione non assumendo alcun provvedimento.

Le chiedo allora, signor Presidente, che il Governo risponda quanto meno in Commissione su questi problemi.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Lops. Anche su questo punto mi farò interprete della sua richiesta presso il Governo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 maggio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1710) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento).*

ALLE ORE 16,30

I. Votazione per l'elezione di un senatore segretario.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1710) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento).*

3. Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (1533).

III. Votazione finale dei disegni di legge:

TORNATI ed altri. – Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana (830).

GOLFARI ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1205).

FORTE ed altri. – Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (1252).

BISSI ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1316).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (1723) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

V. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1987. (*Doc.* VIII, n. 5).

2. Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1989 (*Doc.* VIII, n. 6).

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Allegato alla seduta n. 253

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

IANNI, SPITELLA, DIONISI, NOCCHI, CALLARI GALLI e VELLA. – «Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Perugia a favore del Centro appenninico del Terminillo "Carlo Jucci"» (1735).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi» (1708) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento, di iniziativa dei senatori:

CONSOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, BAIARDI, GALEOTTI e NESPOLO. – «Modificazione dell'articolo 22 del Regolamento» (*Doc.* II, n. 19).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tornati ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00805, dei senatori Chiarante ed altri.

Interrogazioni

PIZZOL. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il Ministro delle finanze è competente a

determinare l'ambito territoriale per le concessioni per il servizio di riscossione dei tributi per il primo quinquennio di funzionamento del servizio stesso;

che nelle province della regione Veneto sussistono le condizioni per l'individuazione degli ambiti territoriali sopra indicati in modo da comprendere l'intero territorio di ciascuna provincia;

che l'individuazione di più ambiti territoriali all'interno di alcune province comporterebbe un notevole aggravio di costi per la pubblica amministrazione e un servizio meno efficiente per i cittadini,

si chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'attuazione della norma di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sopra citato.

(3-00806)

MURMURA. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per conoscere lo stato attuale delle indagini per l'accertamento delle responsabilità dei gravi attentati compiuti alcuni anni fa a Vallelonga, piccolo centro delle Serre catanzaresi, ad alcuni cittadini (Giuseppe Schiavello, Carlo Fotie, Vittorio Ierulli, l'ex sindaco Vincenzo Monardo), forse unicamente colpevoli di avere assunto posizioni autonome di difesa e di tutela degli interessi generali e pubblici rispetto a quelli privatistici.

Scoppio di bombe, taglio ripetuto di piante, incendio di automobili ed alla segheria sono atti vandalici chiaramente ispirati, sui quali sono indispensabili accertamenti penetranti e sulle cui risultanze l'interrogante chiede di ottenere chiarimenti.

(3-00807)

VIGNOLA, BOFFA, CHIAROMONTE, IMBRÌACO, SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che sul rione di Capodichino di Napoli – rione peraltro di raccordo con i comuni a Nord – insistono un notevole insediamento abitativo, l'aeroporto civile (e militare), e industrie di grande interesse e potenzialità di sviluppo come, ad esempio, l'Aeritalia, ed inoltre che già questi insediamenti e la funzione di raccordo determinano in tutta l'area un traffico veicolare pesante e congestionato: tuttavia viene annunciato il trasferimento in questo rione del comando delle forze aero-navali del Mediterraneo, già localizzato ad Agnano, con nuova costruzione di impianti e nuovi alloggi per i dipendenti (2.500 persone delle quali 2.000 di cittadinanza americana) e con nuove e più rilevanti ragioni di traffico, gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Governo sia stato informato del programma di trasferimento del comando NATO, se il Governo stesso abbia ritenuto di dover chiedere il parere della regione Campania e del comune di Napoli e quale sia stato il parere del Governo e delle istituzioni locali;

b) quali mai possano essere i cosiddetti «motivi strategici» addotti dal comando NATO per motivare il suo trasferimento in un'area che appare quanto mai negativa a ogni e qualsiasi movimento dello stesso comando;

c) se tali «motivi strategici» possano essere portati a conoscenza del Parlamento e valutati da questo in rapporto alle nuove strategie dell'Allenza atlantica e ai progressi già conseguiti e a quelli da conseguire sulla via del disarmo;

d) se siano state esaminate soluzioni alternative più confacenti a quella del trasferimento a Capodichino, compresa quella di un adeguamento alle necessità reali del comando NATO dell'attuale localizzazione ad Agnano.

(3-00808)

VITALONE, CAPPUZZO, COCO, GALLO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del turismo e dello spettacolo.* – Per conoscere se risponda al vero:

che in occasione della recente corsa ciclistica Milano-Vignola, ad opera di un gruppo politico identificato – con vari atti d'intimidazione, danneggiamenti e con la minaccia di arrecare lesioni ai corridori, seminando il percorso di gara con ostacoli di vario genere – è stato impedito ad alcuni atleti di indossare maglie recanti scritte espressive del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e – in un caso almeno – del sentimento religioso comune alla stragrande maggioranza degli italiani e, comunque, di tutti i credenti;

che all'intimidazione si sarebbero piegati gli organizzatori della manifestazione sportiva e gli organi della federazione ciclistica, i quali, per evitare le minacciate turbative di gara, avrebbero inibito l'uso delle maglie predette, facendo pretestuoso appello a norma regolamentare che in nessun caso potrebbe giustificare la compressione di libertà costituzionalmente garantite.

Qualora i fatti descritti siano rispondenti a verità, si chiede di conoscere:

se a carico degli ispiratori e degli esecutori del grave fatto sia stata esercitata l'azione penale per i delitti di violenza privata aggravata e danneggiamento, nonchè per eventuali ulteriori reati concorrenti;

quali provvedimenti s'intenda adottare per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive con la collaborazione delle federazioni interessate.

(3-00809)

GUIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che l'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 (sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) ha esteso al personale degli enti del parastato, in possesso della qualifica di direttore e consigliere capo ed equiparato, ovvero delle qualifiche inferiori della ex categoria direttiva, il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato sulla base dell'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile;

considerato che con tale norma il legislatore ha inteso rimediare ad un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei funzionari del parastato rispetto a quelli delle qualifiche ad esaurimento dello Stato, aventi pari anzianità;

rilevato altresì che gli ispettori generali ed i direttori di divisione dello Stato sono collocati al di fuori degli organici dei livelli contrattuali (si veda la legge n. 312 del 1980 e le leggi successive sull'adeguamento del trattamento economico della dirigenza statale) e che analogamente ha operato il legislatore al momento di parificare la dirigenza del parastato alle qualifiche

dirigenziali dello Stato (si veda la legge n. 72 del 1985), provvedendo a collocare i funzionari del parastato parificati al di fuori della contrattazione e mantenendo integralmente agli stessi l'anzianità già riconosciuta in sede contrattuale (si veda il quarto capoverso della circolare del Dipartimento per la funzione pubblica del 1° luglio 1985),

l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in ordine all'attuazione del citato articolo 15 della legge n. 88 del 1989 (e in particolare del comma 1), sia per quanto attiene alla collocazione dei funzionari del parastato al di fuori degli organici dei livelli contrattuali, sia per i criteri di individuazione della classe di retribuzione spettante ai funzionari stessi.

(3-00810)

VECCHI, BRINA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la USL 31 della provincia di Ferrara, sulla base di indirizzi regionali e in vista della prossima apertura di una nuova struttura protetta per il ricovero di anziani non autosufficienti o cronici, intende predisporre uno schema di regolamento che individui i criteri per la determinazione dei contributi per rette di ricovero da porsi a carico dei ricoverati o loro congiunti, tenuti per legge agli alimenti;

che in molti casi risulta che la USL deve fare versare all'obbligato un ammontare di contributo che assorbe l'intero importo corrisposto dai detentori di due pensioni anche quando supera il minimo imponibile, e perciò l'obbligo della dichiarazione dei redditi (modello 740), senza conservare a favore dell'obbligato parte del reddito per l'eventuale conguaglio IRPEF,

gli interroganti chiedono di sapere se il contributo posto a carico dall'obbligato sia effettivamente deducibile, totalmente o parzialmente, dal proprio reddito ai fini dell'IRPEF, così come la USL 31 ha già provveduto a richiedere, con quesito rivolto all'ispettorato compartimentale delle imposte dirette della regione Emilia-Romagna in data 19 dicembre 1988, in analogia a quanto avviene per le spese mediche.

(3-00811)

CARDINALE, BARCA, CASCIA, LOPS, PETRARA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere:

se siano a conoscenza dei gravi incidenti che si sono verificati il 2 maggio 1989 dinanzi al palazzo sede della giunta regionale di Basilicata, dove s'erano concentrati circa 2000 agricoltori provenienti dai comuni del metapontino e della collina materana, accompagnati e sostenuti sia dai dirigenti delle organizzazioni professionali sia da molti amministratori dei comuni interessati, per manifestare, democraticamente, contro la giunta regionale e contro il Governo nazionale che ancora, nonostante le pressanti richieste dei coltivatori e delle loro organizzazioni, non hanno preso alcun provvedimento di emergenza a sostegno del reddito delle famiglie dei coltivatori, azzerato a causa della lunga e perdurante siccità che ha totalmente distrutto le colture cerealicole e impedito quelle erbacee, primaverili e autunnali, per carenza di acqua nei bacini;

perchè non siano state realizzate (nè avviate) opere per aumentare la possibilità di captare e distribuire quel po' di acqua che c'è, fatte salve le

riserve minime per gli usi potabili e per il mantenimento della fauna. L'insensibilità del presidente della giunta regionale e dell'assessore all'agricoltura (quest'ultimo già si era dichiarato contrario alla manifestazione), che hanno fatto attendere per ben sei ore prima di dichiararsi disponibili a ricevere una ristrettissima delegazione, ha portato all'esasperazione gli animi degli agricoltori, già duramente colpiti dalle avversità atmosferiche, sicchè all'uscita dei dipendenti della regione la polizia ha cercato di allontanare i manifestanti e, trovando difficoltà e qualche legittima resistenza, ha cominciato a far uso di sfollagente e ha sparato proiettili lacrimogeni (fatti questi che vanno condannati), a cui i manifestanti hanno reagito con una sassaiola;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per far tornare la tranquillità nelle famiglie dei coltivatori, adottando adeguate misure di sostegno al reddito degli stessi, avviando subito la verifica dei danni subìti e realizzando immediatamente quelle opere di emergenza che possono evitare il peggioramento della situazione agricola di quelle aree.

(3-00812)

GIACCHÈ, BOFFA, MESORACA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il Senato ha svolto un ampio dibattito sulle iniziative in corso sulla riduzione degli armamenti in Europa, concludendo con un duplice voto che sia inopportuno e indesiderabile procedere all'ammodernamento dei missili nucleari tattici e che occorra invece avviare un negoziato anche su questo tipo di armi;

che il Ministro - non intervenuto in quel dibattito - ha ritenuto successivamente di esporre a mezzo stampa impostazioni difformi dai contenuti della discussione in Senato e dalle conclusioni cui essa è giunta, polemizzando apertamente con uno dei documenti approvati dall'Assemblea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso sottoporre al Parlamento le sue valutazioni, dando luogo ad un dibattito nella 4ª Commissione permanente del Senato prima della partecipazione al vertice NATO di Bruxelles;

se non ritenga di dover esporre inoltre in quella sede le iniziative che intende assumere, sospendendo ogni preparativo di espropri dei terreni per la costruzione della base di Isola Capo Rizzuto per gli F 16, in ottemperanza al voto più volte espresso dal Senato.

(3-00813)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con l'applicazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, diverse preture mandamentali della provincia di Agrigento vengono ad essere soppresse e, tra le altre, quelle di Ravanusa e di Favara;

che il consiglio comunale di Ravanusa e l'assemblea dell'ordine forense agrigentino nelle sedute dell'11 aprile 1989 e del 9 aprile 1989 hanno rispettivamente esaminato le gravi ricadute di ordine sociale, economico e, quel che è più importante, di amministrazione e funzionamento della

giustizia, in questi territori, tristemente segnati da un'antica e oggi riemergente presenza mafiosa;

che la soppressione di queste preture mandamentali costituisce l'effetto, più che di un dispositivo di legge, di una troppo rigorosa e restrittiva interpretazione delle norme di legge. Il problema è che si fa leva su di un automatismo generalizzato, che non trova rispondenza nella circolare applicativa della predetta legge;

che i comuni di Ravanusa e Campobello di Licata costituiscono un comprensorio importante dell'area agrigentina e che il comune di Favara contiene in sè gli elementi più che sufficienti per potere essere considerato «sezione distaccata» operante *in loco*, conservando gli uffici ed il personale che aveva in dotazione,

l'interrogante chiede di conoscere le attente valutazioni del Ministro in indirizzo sulle considerazioni esposte e se non ritenga di dovere intervenire per modificare la «nota di variazione tabellare» per la costituzione delle sezioni della pretura circondariale di Agrigento, almeno per quanto riguarda le ex preture mandamentali di Ravanusa e di Favara.

(4-03299)

CARDINALE, LIBERTINI. – *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la gestione commissariale delle Ferrovie dello Stato, con lettera dell'11 aprile 1989, ha informato le aziende fornitrici di materiale rotabile che, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 26 del capitolato generale amministrativo, intende ridurre di un quinto le commesse già assegnate;

che tale decisione, se attuata, e sarebbe la prima volta negli ultimi cinquant'anni, colpirebbe soprattutto aziende localizzate nel Mezzogiorno d'Italia, come la Ferrosud di Matera, la Sofer di Pozzuoli, l'Omeca di Reggio Calabria;

che, in particolare, la Ferrosud di Matera, che già negli ultimi anni ha dovuto subire forti riduzioni di commesse con conseguenti lunghi periodi di cassa integrazione guadagni che ha interessato all'incirca il 50 per cento dei lavoratori, avrà forti danni se verrà tagliata la commessa dei carri tramoggia Fals, che ha un importo totale di 31 miliardi ed è stata assegnata il 30 dicembre 1987, con fondi a valere sul Piano integrativo dei trasporti con finanziamenti della legge n. 41 del 1986, ed è già in avanzato stato di approntamento;

che in più la commessa di 200 carri «Saadkms e Rollende Landstrasse Alpin», di cui all'affidamento provvisorio del 5 ottobre 1988, carri necessari ai collegamenti con il Nord Europa secondo gli accordi internazionali con le altre reti europee e per cui la Ferrosud ha eseguito lavori per 9 miliardi sui 40 previsti, potrebbe rimanere congelata a tempo indeterminato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per far recedere la gestione commissariale dell'ente Ferrovie dello Stato dall'intendimento di effettuare tagli di un quinto sulle commesse assegnate, evitando così oneri aggiuntivi, non sopportabili per le aziende meridionali già molto penalizzate, sacrifici per i lavoratori che sarebbero costretti a ritornare in cassa integrazione guadagni con oneri alle casse dello Stato e forti tagli all'occupazione indotta che tali aziende determinano, in aree del Sud dove il tasso di disoccupazione supera abbondantemente il 20 per cento;

se quanto propone la gestione commissariale sia in sintonia con i piani di sviluppo del trasporto merci a mezzo ferrovia.

(4-03300)

BUSSETI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

le ragioni in forza delle quali al comune di Cerro al Volturno (Isernia) non sono state erogate le provvidenze necessarie al completamento delle opere di consolidamento della frazione Valloni, interessata da fenomeni franosi di particolare intensità, nonostante esso fosse stato collocato al primo posto nell'elenco delle priorità di cui all'articolo 1 della legge n. 120 del 1987, compilato dalla regione Molise e trasmesso al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile con nota del 5 dicembre 1988;

le ragioni per le quali sono stati finanziati interventi per altri comuni fino al totale impegno delle somme stanziate con la legge n. 120 del 1987, scavalcando il comune di Cerro, situato al primo posto dell'elenco delle priorità e con sopralluogo già effettuato nell'agosto del 1987, nonchè gli importi di ogni intervento;

quali ragionevoli previsioni il Ministro in indirizzo faccia o sia in grado di fare in ordine ai tempi di intervento in favore del comune di Cerro al Volturno, soprattutto per quanto concerne il finanziamento delle opere in frazione Valloni.

(4-03301)

PAGANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Con riferimento alla grave situazione di degrado ambientale e socio-economico in atto nella Valle Bormida, causata dall'attività dell'industria ACNA di Cengio ed al piano di risanamento in elaborazione, il cui costo complessivo ammonta a 1150 miliardi di lire, l'interrogante chiede di conoscere:

il grado di sicurezza previsto per l'insediamento industriale, le zone di accumulo dei rifiuti industriali e le soprastanti lagune di stoccaggio dei reflui in rapporto alle possibili piene, anche di tipo eccezionale, del fiume Bormida, alla luce del fatto che, ove piene di tale tipo dovessero investire la zona in oggetto, il disastro ecologico che ne potrebbe derivare sarebbe di inestimabile gravità;

quali misure immediate e quali soluzioni definitive si intenda prendere per impedire che il percolato proveniente dalla stratificazione pressochè secolare dei rifiuti industriali continui a fluire nella Bormida, posto che le opere cui si era impegnata l'ACNA o non sono state realizzate o non realizzano lo scopo;

quali opere e di quale costo siano necessarie per assicurare la continuità della attività dell'ACNA senza danno e pericolo per l'ambiente e la salute degli abitanti;

quale grado di affidabilità potrà dare l'impianto ad opere ultimate;

quale sia il costo di gestione e manutenzione degli impianti di disinquinamento e sicurezza da realizzarsi e a chi farà carico tale onere;

se sia stata effettuata, oltre alla valutazione di impatto ambientale,

anche una analisi industriale di costi-benefici per la gestione dell'impianto ristrutturato;

quale sia il costo per la collettività dell'operazione di risanamento e ristrutturazione dell'impianto ACNA e quanti siano i posti di lavoro assicurati.

(4-03302)

BENASSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che la circolazione sul ponte dell'Enza, posto sulla via Emilia ai confini delle province di Reggio Emilia e Parma, ha raggiunto livelli di eccezionale gravità e pericolosità anche a causa della infelice esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione in corso;

ricordato che tale situazione di disagio e di confusione è in atto da molti mesi e sembra che continuerà fino al prossimo autunno;

richiamato (l'interrogante ritiene necessario farlo) che la via Emilia è l'arteria stradale più importante d'Italia e che la scorrevolezza del suo enorme traffico è fondamentale per l'economia del paese e per la sicurezza dei tanti cittadini che la frequentano quotidianamente;

sottolineato come sia incredibile ed inaccettabile che per lavori su una strada tanto delicata l'impresa appaltatrice abbia finora impiegato una ruspa, un automezzo e tre (si ripete, tre) operai;

espressa una vibrata protesta nei confronti dell'ANAS per la sottovalutazione dimostrata nei confronti delle sacrosante proteste delle istituzioni e delle popolazioni locali, e soprattutto per la mancata direzione e sovrintendenza dei lavori manutentivi in corso sul ponte dell'Enza fra Sant'Ilario e San Prospero,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non creda opportuno un urgente intervento per porre fine a questa disastrosa situazione della circolazione in un punto strategico della viabilità nazionale;

se non ritenga di intervenire sui dirigenti dell'ANAS per assicurare una maggiore celerità nella esecuzione delle opere e una migliore organizzazione del cantiere, in modo da limitare al massimo gli ostacoli al traffico durante i lavori.

(4-03303)

SANESI, FLORINO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'azienda Superpila-gruppo Duracell, con sede in Firenze, è l'unico stabilimento italiano di produzione di energia portatile;

che la redditività dello stabilimento Superpila è tale che permetterebbe lo sviluppo e la diversificazione produttiva;

che la nuova produzione di pile zinco-cloruro assicura la protezione ambientale e la competitività commerciale;

che la proprietà intende ridurre notevolmente organico e volume di produzione per introdurre sul mercato italiano pile con il marchio «Superpila Suprema» prodotte in Belgio dallo stesso gruppo Duracell;

che la situazione è improvvisamente precipitata con l'occupazione della fabbrica da parte dei lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non

ritengano di appurare quali siano le effettive condizioni, e le loro ripercussioni, della cessione dell'azienda e se non intendano concordare con le parti le iniziative da intraprendere al fine di evitare ogni tentativo di separazione del marchio Superpila dallo stabilimento di Firenze.

(4-03304)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Per sapere:

se risponda al vero che con la istituzione dei *tickets* sanitari sulle visite mediche specialistiche pari a lire 15.000, in alcuni casi, quale ad esempio presso l'ospedale San Gallicano di Roma, il loro importo risultava essere addirittura superiore al costo della stessa visita se fatta a pagamento, che nel caso specifico corrisponde a lire 12.000;

se non ritengano che il verificarsi di situazioni in cui il cittadino cosiddetto assistito dopo lunghe file, prima per ottenere l'autorizzazione, poi per effettuare il pagamento del *ticket*, sia anche costretto ad un costo economico maggiore di quello di una pari prestazione ospedaliera a privati, rappresenti il massimo del ridicolo e del malgoverno della sanità;

con quali criteri analitici e con quali riscontri con i prezzi reali delle visite ospedaliere private siano stati determinati i *tickets* sulle varie prestazioni;

quale sia il loro parere, forse già scontato, e se ritengano che per il caso dell'ospedale San Gallicano di Roma sia eccessivo il valore del *ticket* o troppo basse le tariffe praticate, che ovviamente, però, l'amministrazione dell'ospedale applicava sulla base di una sua analisi dei costi e dei ricavi.

(4-03305)

FLORINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la GESAC, azienda di gestione aeroportuale ha sede in Napoli con il 95 per cento di quote azionarie detenute dalla provincia e dal comune di Napoli;

che in data 10 dicembre 1988 la commissione regionale dell'impiego ha approvato un progetto di contratto di formazione lavoro per 57 unità presentato dalla GESAC;

che nè il consiglio comunale nè il consiglio provinciale sono stati informati sulla iniziativa e la contestuale finalità della richiesta avanzata ed approvata dalla commissione regionale per l'impiego di Napoli;

che successivamente per smorzare le polemiche e le interrogazioni presentate sul caso la GESAC ha fatto pubblicare sul quotidiano «Il Mattino» del 20 aprile 1989, con scadenza 26 aprile 1989 (tempi risicati), una inserzione finalizzata alla ricerca di personale di età compresa tra i 18 e i 29 anni le cui richieste di partecipazione corredate da *curriculum vitae* dovevano essere inoltrate ad una casella postale di Napoli;

che tale procedura non trova riscontro normativo e legale nella legge n. 863 del 1984 (contratti di formazione lavoro);

che l'operazione messa in atto dalla GESAC appare finalizzata alla lottizzazione dei 57 posti, attribuendoli ai vari sindacati ed assessori;

che la regione Campania detiene il primato della disoccupazione (circa 800.000 iscritti al collocamento);

che il grosso dei disoccupati si concentra nella provincia di Napoli (475.000 iscritti);

che in questo scenario poco confortante le azioni messe in atto clientelarmente dalla GESAC ledono ed offendono l'attesa dei senza lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, per quanto esposto, effettuare gli accertamenti dovuti, rivedere il progetto approvato il 10 dicembre 1988 dalla commissione regionale per l'impiego di Napoli, verificare le domande inviate e pervenute alla casella 10/T SPI via Santa Brigida 68, 80132 Napoli per la inserzione pubblicata da «Il Mattino» in data 20 aprile 1989 e promuovere una indagine ispettiva sulle procedure che l'azienda attuerà per la selezione e la eventuale assunzione degli aspiranti.

(4-03306)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

se risponda a verità quanto pubblica «Punto Critico» sul numero del 29 aprile 1989, circa una improvvisa «attenzione» del «General accounting office» – la Corte dei conti degli USA – sulle forniture belliche effettuate dagli americani ai paesi occidentali. In particoalre, come scrive l'agenzia giornalistica, l'attenzione dell'ente americano si sarebbe soffermata sulla fornitura di cingolati M113, ricevuti dall'Italia dagli americani e quindi venduti alla Libia dopo essere stati defalcati da divisioni quali la «Folgore» – il battaglione corazzato Nembo – e la «Ariete». Questa fornitura alla Libia venne pubblicata nei particolari dalla rivista «OP» di Mino Pecorelli e qualche personaggio connesso alla fornitura fu invocato da Aldo Moro (Ministro degli affari esteri nel 1973) durante la prigionia perchè fossero messi in condizioni di salvarlo. Questa fornitura, è stato sostenuto, avvenne con il consenso del Governo USA, cosa non vera, come «Punto Critico» mette in evidenza;

chi noleggiò la «Freccia rossa» (precedenti interrogazioni sull'argomento non hanno ricevuto risposta), la motonave che trasportò in Libia i cingolati M113, e chi firmò la polizza di carico – falsa – che attestava il trasporto di semplici ... automobili;

se questo episodio vada inquadrato in quei traffici di armi di cui Talamone è risultato un porto di imbarco essenziale, tanto da essere protetto dai servizi italiani ed altre forze dell'ordine.

(4-03307)

LEONARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

in relazione alla visita effettuata dal Ministro interrogato il 18 aprile 1989 allo scalo merci di Domo 2, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori, entro quale data si prevede che detto impianto sarà pienamente funzionante e quali possano essere i riflessi sulla economia della zona ossolana derivanti dal medesimo;

quale azione intenda svolgere a livello nazionale ed internazionale per favorire il raddoppio del traforo del Sempione e quali siano le prospettive di realizzazione di tale opera.

(4-03308)

PAGANI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per conoscere:

quali opere si fosse impegnata a realizzare l'ACNA di Cengio per eliminare le filtrazioni del percolato che fluisce nell'alveo e nel subalveo del

fiume Bormida attraverso il deposito di rifiuti industriali accumulato nella zona sottostante le lagune di stoccaggio dei reflui;

se tali opere siano state eseguite e, se lo sono state, quali controlli siano stati compiuti per verificare se le stesse sono conformi ai progetti ed agli impegni assunti;

quale sia stato il costo di dette opere ed a chi faccia carico;

accertato che, nonostante i tentativi di mascherare la situazione posti in essere dall'ACNA, il percolato della discarica fluisce ancora nella Bormida, quali provvedimenti urgenti si intenda prendere per impedire la continuazione del grave inquinamento in atto.

(4-03309)

LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che con la legge n. 298 del 1974 (titolo III) sono state istituite le tariffe obbligatorie a forcella;

che con il decreto ministeriale del 18 novembre 1982 le tariffe stesse sono state rese operanti;

che la finalità di tali tariffe era quella di tutelare soprattutto le imprese più deboli, «eliminando una concorrenza scorretta che si concretizza anche praticando prezzi inferiori ai costi di esercizio»;

che, malgrado le associazioni degli autotrasportatori abbiano perseguito una sofferta politica di accordi tariffari con le maggiori confederazioni dell'utenza, risulta da ampia documentazione e dalle denunce ripetutamente avanzate che le tariffe sono fortemente disattese su tutto il territorio nazionale soprattutto dalle aziende a partecipazione statale;

che la procedura prevista dall'articolo 56 della legge n. 298 del 1974 è stata attuata in parte e solo nei confronti dei vettori, escludendo dai controlli mittenti, spedizionieri ed intermediari;

che i pochi controlli tariffari effettuati non hanno prodotto alcun apprezzabile risultato per la superficialità con cui sono stati attuati;

che gli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) nella quasi generalità dei casi hanno difficoltà a verificare anche l'invio delle lettere di vettura da parte delle aziende di trasporto;

che, nonostante che con apposito decreto ministeriale siano stati nominati superispettori per i controlli tariffari, questi non sono stati messi in condizione di operare;

che sulla base di recenti procedure giurisdizionali sembra accertato che, in caso di violazione di norme in materia tariffaria, la prescrizione applicabile al rapporto di autotrasporto non è più annuale ma decennale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare avvio, con controlli mirati sulla committenza, ad una seria iniziativa che porti ad individuare le violazioni tariffarie, tenuto conto che le tariffe inadeguate sono una delle cause ingeneranti i fenomeni di scarsa sicurezza sulle strade, e porre così fine ad una situazione che vede l'autotrasportatore, quale parte strutturalmente più debole, quasi sempre costretto a subire imposizioni tariffarie pena l'esclusione dai traffici.

(4-03310)

SIGNORI. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere:

come valuti il fatto che medicinali non reclamizzati e di basso costo siano difficilmente reperibili nelle farmacie a disposizione dell'utenza,

mentre il farmacista tende a sostituire il prodotto richiesto con altro per lui più redditizio. È di questi giorni, infatti, la notizia che un cittadino romano si è sentito rispondere da vari farmacisti che il medicinale da lui richiesto non era più reperibile e gliene venivano offerti altri (più costosi), mentre al deposito della casa produttrice il farmaco non solo era disponibile ma è stato offerto in omaggio allo stesso cittadino con il commento che le farmacie non lo richiedono essendo un articolo «poco interessante da vendere» (costa 3.000 lire);

se non ritenga – nell'ambito della ricerca di contenimento della spesa sanitaria nazionale – di approfondire casi come questo che, abbinati alla prescrizione di medicine inutili e agli sprechi quantitativi, possono incidere notevolmente sui costi per lo Stato.

(4-03311)

ACQUARONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –

Per sapere se non ritenga necessario, come pare all'interrogante, provvedere affinchè – avvalendosi della facoltà di deroga – non sia disposta la preventivata soppressione della prima classe della scuola media di Ceriana (Imperia), sezione staccata della scuola media «Pascoli» di San Remo. A giudizio dell'interrogante la scuola media di Ceriana, comune appartenente alla comunità montana Argentina Armea, ubicato nell'entroterra di San Remo, presenta tutti i requisiti per ottenere la richiesta deroga.

Viste anche le dichiarazioni del sindaco di Ceriana in argomento, va rilevato che il comune di Ceriana non è in grado di organizzare un adeguato trasporto a servizio degli alunni, sia in relazione alla durata e alle condizioni geomorfologiche del percorso, sia per l'assoluta carenza di mezzi finanziari.

La scuola media di Ceriana congloba anche gli alunni provenienti da Baiardo, comune posto a 900 metri di altezza sul livello del mare, per i quali le attuali difficoltà di spostamento sarebbero eccessivamente aggravate da un ulteriore prolungamento del percorso.

Inoltre va posto in rilievo che le condizioni climatiche dei due paesi comportano un'ancora maggiore pericolosità del percorso stradale, in quanto nella stagione invernale sono frequenti la formazione di ghiaccio e gli smottamenti.

Non potendo usufruire di un mezzo di trasporto messo a disposizione dal comune, gli alunni sarebbero vincolati agli orari dei mezzi pubblici, estremamente inadeguati all'età e a un buon rendimento scolastico degli stessi: per i residenti a Baiardo la partenza sarebbe fissata alle ore 6.30 e il ritorno alle ore 14.15, per quelli di Ceriana alle ore 7 e alle ore 14.10 circa.

Inoltre, gli alunni non potrebbero più beneficiare della mensa scolastica, organizzata dal comune di Ceriana, l'orario della quale coincide con il termine delle lezioni e permette agli alunni di Baiardo di servirsi agevolmente del mezzo pubblico: ciò comporterebbe un notevole disagio anche alle famiglie che, per motivi di lavoro, spesso non sono presenti al rientro dei figli da scuola.

Va ancora osservato che le opportunità offerte dalla scuola e dal comune hanno sempre incontrato il pieno consenso delle famiglie di Ceriana e di Baiardo che non hanno mai iscritto i figli ad altre scuole. L'esiguo numero di preiscrizioni per il prossimo anno è determinato da un calo demografico

limitato a un breve periodo: infatti per gli anni a venire si prevede un aumento della popolazione scolastica.

Infine l'interrogante osserva che l'esistenza a Ceriana delle strutture scolastiche, dall'asilo nido alla scuola media, hanno fino ad oggi non solo evitato lo spopolamento del paese, ma anche favorito una graduale immigrazione di gruppi familiari: negare ora la possibilità di completare *in loco* la scuola dell'obbligo determinerebbe sicuramente un inevitabile abbandono e un irreversibile degrado del paese, ponendosi in aperto contrasto con l'azione politica sociale, da tutti propugnata, volta ad evitare lo spopolamento dell'entroterra del Ponente ligure.

(4-03312)

GIANOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere i motivi in base ai quali il Dicastero della pubblica istruzione abbia espresso parere negativo sulla proposta di istituire una sezione staccata del liceo scientifico di Bussoleno, in provincia di Torino. Tale parere confligge con l'esigenza di qualificazione scolastica di un'area con una popolazione di poco inferiore a 100.000 abitanti, che ha un evidente bisogno di promozione scolastica e culturale e di cui Bussoleno è un baricentro. Inoltre il parere negativo è in contrasto con il fatto che già esistono 71 preiscritti in attesa dell'apertura del liceo medesimo.

Si fa infine presente che l'atteggiamento negativo si oppone ad una richiesta avanzata, oltrechè dal comune di Bussoleno, da numerosi altri enti locali e dalle autorità scolastiche della zona.

(4-03313)

PINNA, GIACCHÈ, FIORI, MACIS. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che, secondo le notizie di stampa incomplete e non confermate, nella sera del 23 aprile 1989, nei boschi adiacenti al comune di Desulo, in provincia di Nuoro, si sarebbe verificato un tentativo di rapina a mano armata ad opera di un gruppo di giovani ai danni di una squadra di militari inglesi i quali, reagendo, avrebbero disperso gli assalitori dopo uno scontro nel quale ha trovato la morte il giovane Antonello Frongia, gli interroganti chiedono di conoscere:

le esatte circostanze e le opportune informazioni sulla vicenda in cui si è verificata la morte del giovane;

se risponda al vero che i giovani inglesi appartenessero ad una formazione militare con base sul territorio nazionale che sarebbe adusa a svolgere «esercitazioni di sopravvivenza» in zone montuose della Sardegna non specificamente finalizzate ad attività di esercitazione militare;

come il Governo giudichi queste presenze e se non ritenga di rendere noti gli accordi e le normative che le regolano.

(4-03314)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che la recente decisione di assetto dei servizi marittimi sovvenzionati, che determina la soppressione della linea di navigazione tra Reggio Calabria e Malta, ha suscitato sconcerto e legittime proteste da parte dell'opinione pubblica e soprattutto delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

che la assurda decisione, oltre a provocare disagi alla clientela europea e agli utenti del porto, penalizza pesantemente la città di Reggio Calabria, che si trova in uno stato di grave emergenza sia per l'eccezionale attività criminale delle organizzazioni mafiose sia per il suo stato di pericoloso degrado socio-economico dimostrato, tra l'altro, dalla disoccupazione di massa che raggiunge l'inaudito indice del 36 per cento, che potrebbe aumentare con il licenziamento degli attuali addetti alle attività portuali;

che la soppressione del collegamento marittimo non solo danneggerà fortemente i lavoratori e le imprese del settore ma rappresenta una palese contraddizione di fronte alla emergenza democratica causata anche dai poteri criminali che stringono in una morsa Reggio Calabria e la provincia;

che quella di Reggio Calabria è una situazione di eccezionale gravità, denunziata da tutte le forze politiche e riconosciuta teoricamente anche dal Governo che per due volte ha emanato decreti-legge che prevedevano interventi straordinari per far fronte al degrado della città, fatti poi decadere dai gruppi della maggioranza,

gli interroganti chiedono di sapere se di fronte alle conseguenze disastrose evidenziate anche dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori non si ritenga indispensabile predisporre misure correttive dirette ad impedire la soppressione del collegamento marittimo tra il porto di Reggio Calabria e Malta, evitando così che possa aumentare la diffusa sfiducia esistente nei confronti delle istituzioni democratiche.

(4-03315)

CONSOLI, CANNATA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la direzione provinciale delle poste di Taranto, a seguito di pressanti sollecitazioni dell'utenza e degli enti locali interessati, aveva predisposto gli atti necessari per la fornitura del servizio nelle nuove zone di insediamenti abitativi dei quartieri Paolo VI e Statte di Taranto e di una zona di Ginosa (Taranto);

che la sopra ricordata procedura è stata sospesa per carenze di mezzi e di personale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per assicurare il servizio postale (specie di recapito) ai cittadini di queste popolose zone, costrette attualmente in una situazione di grave disagio.

(4-03316)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che con il decreto-legge n. 27 del 1988, convertito dalla legge n. 109 del 1988, ci si prefiggeva la realizzazione di un riordino della rete ospedaliera italiana per conseguire maggiore efficienza e un recupero di risorse finanziarie, stabilendo un rapporto USL-popolazione e utilizzazione dei posti letto;

considerato che nella regione Sicilia esistono numerose USL che non hanno utilizzato a pieno i posti letto non per mancanza di ricoveri ma per impossibilità di coprire i numerosi posti in pianta organica;

ritenuto che si sta verificando nel paese una vasta e motivata reazione per manifestare vivissima preoccupazione per la destrutturazione della rete ospedaliera ventilata da un comitato tecnico di esperti regionali sanitari, insediato dall'assessorato regionale;

tenuto conto che nella redazione del Piano ospedaliero sanitario si

ipotizza lo spostamento di reparto ospedaliero da città a città della stessa USL o da USL a USL;

rilevato che, come del resto evidenziato dal sottoscritto in una precedente interrogazione in materia, esistono in Sicilia ancora strutture ospedaliere completate e non utilizzate per mancanza di personale sanitario (si veda il caso di Pachino, in provincia di Siracusa),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esprimere la propria disponibilità a migliorare scelte che, alla luce di una piena verifica, si sono rivelate non giuste soprattutto per il Meridione d'Italia;

se, in base a queste valutazioni, non si ritenga di prendere assieme al Governo regionale siciliano con assoluta tempestività le iniziative adeguate a normalizzare la funzionalità degli ospedali esistenti o in fase di apertura, stante il perdurante allarmismo della popolazione e la vasta e motivata reazione degli enti locali, dei comitati di gestione, delle organizzazioni sindacali, giustamente contrari a tale indirizzo di scelta.

(4-03317)

GAMBINO, FERRAGUTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel comune di Palma di Montechiaro (Agrigento), dopo trenta anni d'inizio dei lavori, è stata ultimata la costruzione del poliambulatorio comunale;

che non è stato istituito il servizio di medicina scolastica;

che non è stato realizzato il consultorio familiare;

che non sono stati predisposti i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n. 22 del 1986;

che non sono stati decentrati a Palma i servizi amministrativi dell'USL di Licata;

che non è stato attuato il servizio pubblico di autoambulanza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, per rivendicare la soluzione positiva di questi problemi, giovedì 27 aprile 1989 a Palma di Montechiaro si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato più di 4.000 donne;

se non si voglia continuare a parlare delle condizioni sanitarie dei comuni della provincia di Agrigento come comuni che versano in condizioni da «terzo mondo» e non come comuni d'Europa;

se non si ritenga opportuno prospettare all'assessore regionale alla sanità ed al Governo regionale siciliano la necessità e l'urgenza che, una volta allestite le strutture sanitarie, vengano rese funzionanti attraverso la necessaria dotazione al personale delle attrezzature.

(4-03318)

VISCA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che intorno all'ACNA di Cengio (Savona) continua a permanere una grave situazione di inquinamento determinatosi nel greto del fiume Bormida, al di fuori del muro di cinta perimetrale dello stabilimento ACNA, caratterizzato da una copiosa fuoriuscita di percolato tossico nocivo confluente direttamente nel fiume Bormida;

che continua a permanere da parte del Ministero della sanità una inspiegabile situazione di incertezza e di latitanza, che genera allarme

nell'opinione pubblica, giustamente preoccupata della salute e del degrado dell'ambiente;

preso atto che la situazione di questi giorni vanifica le garanzie per le quali tra Governo e ACNA era stata sancita la famosa convenzione del 5 settembre 1988 per garantire la bonifica ed il risanamento della fabbrica;

valutato che l'ACNA ha disatteso alle disposizioni governative, non provvedendo alla realizzazione del muro di drenaggio per contenere i reflui di percolato;

constatato ormai da parte di tutti gli enti e le varie commissioni che non esiste compatibilità ambientale tra l'ACNA e la Valle Bormida per le note sostanze tossiche prodotte (betanaftolo, naftalina, cloronitroanilina, naftoli, nitroclorobenzene, acido Tobias, eccetera);

accertata l'esistenza di un cumulo di migliaia di tonnellate di sostanze tossiche di residui solidi di lavorazione, accumulate in tutto il terreno su cui è insediato lo stabilimento;

verificata l'impotenza della dirigenza della fabbrica a contenere la fuoriuscita di percolato, in diversi punti nel perimetro dell'azienda, determinando un processo di inquinamento grave ormai irreversibile e non più contenibile,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè malgrado le ripetute segnalazioni della grave emergenza da parte del Ministero della sanità non sia stato adottato alcun provvedimento per garantire la salute pubblica da un inquinamento tossico così elevato;

quali siano le ragioni che hanno impedito l'intervento della commissione Seveso (di pertinenza di codesto Ministero), volto a valutare il grave stato di inquinamento, quando la stessa era stata invitata ad intervenire da parte del Ministro dell'ambiente, Ruffolo;

l'esito delle ultime analisi relative alla fuoriuscita di percolato tossico dell'ACNA nel fiume Bormida eseguite verso la fine di aprile dall'USL 6 di Carcare (Savona), in quanto risulterebbe che le stesse sono misteriosamente scomparse. Del resto, se così fosse, non si comprende il motivo per cui non si è provveduto a ripeterle;

se non siano stati tempestivamente adottati provvedimenti di indagine, sia sul comportamento dell'USL 6 di Carcare, sia sull'importante accertamento per la campionatura dell'acqua del Bormida, essendo urgente, nell'interesse dei cittadini della Valle Bormida, che siano prese iniziative urgenti sul grave problema, miranti all'immediata chiusura della fabbrica e alla garanzia della salute pubblica.

(4-03319)

MORA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la nuova disciplina del condono per gli enti pubblici, regioni, enti locali, istituzioni di assistenza e beneficienza, disposto con legge n. 20 del 27 gennaio 1989, risulta carente circa gli effetti conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni integrative che gli enti pubblici beneficiari debbono presentare entro il 30 giugno 1989 agli uffici finanziari competenti;

che gli enti in questione sono ricorsi, per poter effettuare i pagamenti dei tributi, all'indebitamento con istituti di credito, sobbarcandosi oneri per interessi assai elevati e che le sospensioni delle riscossioni disposte dalle Intendenze di finanza per un tempo limitato, e giustificate dalla intervenuta

nuova disciplina sul condono tributario, per gli enti pubblici sono prossime a scadere o sono già scadute, con la conseguente riesposizione degli enti pubblici alle procedure esecutive;

che, in dipendenza dell'applicazione delle norme sul condono tributario, molti enti diventano debitori dei tributi verso lo Stato in misura addirittura inferiore all'importo dei tributi che essi hanno già versato con la liquidazione-dichiarazione e con i pagamenti effettuati in sede di riscossione,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente l'adozione di direttive ministeriali intese a:

a) disporre la sospensione di tutte le riscossioni in atto per le imposte sui redditi e per l'IVA, fino al termine del 30 giugno 1989, termine fissato dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni integrative da parte degli enti pubblici, dichiarazioni per effetto delle quali si verificherà automaticamente la caducazione dei provvedimenti (accertamenti, iscrizioni al ruolo, procedure esecutive, eccetera) posti in essere dagli uffici finanziari;

b) stabilire le modalità dei rimborsi dei crediti eventuali degli enti con un meccanismo che consenta a quest'ultimi di acquisire in breve la disponibilità delle somme a loro credito;

c) disporre altresì la sospensione delle riscossioni delle imposte, in atto, qualora dalle dichiarazioni integrative presentate dall'ente risultasse che quest'ultimo ha soddisfatto per intero i propri debiti tributari, mediante i versamenti eseguiti in precedenza con le liquidazioni-dichiarazioni a suo tempo presentate e con i versamenti successivi richiesti dagli uffici.

(4-03320)

D'AMELIO, AZZARÀ, SALERNO, COVIELLO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che la tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto delle Ferrovie dello Stato è stata interrotta, a seguito dei lavori di elettrificazione, sin dal 1984;

atteso che la giunta regionale di Basilicata, a suo tempo interpellata, autorizzò la chiusura temporanea della intera tratta, solo perchè aveva ricevuto precise assicurazioni dell'ente Ferrovie dello Stato che i lavori sarebbero durati non più di due anni;

rilevato che, malgrado tale formale e solenne impegno, sono ormai trascorsi ben cinque anni, senza che ancora sia prevista una data certa per la ripresa del servizio ferroviario, con gravissimi danni all'economia e fortissimi disagi delle popolazioni delle aree interessate, in carenza anche di adeguato ed efficiente servizio sostitutivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano i tempi previsti per il completamento dei lavori e la riattazione della linea ferroviaria;

quali siano le cause di tale ritardo;

quali provvedimenti siano stati adottati per le inadempienze contrattuali.

(4-03321)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1989 pubblica che il presidente del tribunale di Ancona, ai fini della formazione dell'albo professionale degli psicologi di cui alla legge n. 56 del 18 febbraio 1989, con

decreto del 22 marzo 1989 ha nominato commissario il dottor Vittorio Liberatore, magistrato in pensione;

che il predetto dottor Vittorio Liberatore era stato individuato come appartenente ed iscritto alla Loggia massonica P2 dalla Commissione Anselmi e come tale aveva avuto irrogato dal Consiglio superiore della magistratura il provvedimento disciplinare del trasferimento d'ufficio, confermato dalla Corte di cassazione dietro ricorso dell'interessato;

che a tal punto il dottor Vittorio Liberatore aveva ritenuto di dimettersi dalla magistratura anzichè accettare il trasferimento di ufficio da Ancona ad altra sede;

che la sua nomina a commissario della formazione dell'albo professionale degli psicologi si delinea come attribuzione di un incarico di prestigio, normalmente assegnabile a chi appare meritevole di encomi;

che il comportamento del dottor Liberatore, aderente alla P2 tanto da subire il ricordato provvedimento disciplinare, appare in totale difformità da quanto si richiede per aver attribuito degli incarichi,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il presidente del tribunale di Ancona fosse al corrente nel procedere alla nomina a commissario che il predetto dottor Vittorio Liberatore fosse stato colpito dal provvedimento disciplinare del trasferimento d'ufficio per aver appartenuto alla Loggia segreta P2;

2) in caso affermativo, in base a quali motivi il presidente del tribunale di Ancona abbia ritenuto di potere nominare nell'incarico di commissario un ex magistrato dimessosi dalla magistratura per eludere il provvedimento disciplinare del trasferimento d'ufficio adottato nei suoi confronti;

3) quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere sulla vicenda descritta per annullare e revocare la nomina del dottor Liberatore a commissario.

(4-03322)

LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che dal 1982 sono operanti nel nostro paese le tariffe obbligatorie di trasporto a forcella;

che lo scopo principale delle tariffe era quello di tutelare le imprese di autotrasporto, notoriamente considerate più deboli nei confronti della committenza, che utilizzando agenzie di intermediazione sfruttano le imprese di autotrasporto anche con un pagamento di tariffe che sono inferiori mediamente del 30 per cento a quelle previste;

che, in relazione allo stato di difficoltà del settore siderurgico, le associazioni di categoria degli autotrasportatori avevano offerto un «accordo particolare» e dilazioni per il pagamento;

che, nonostante la possibilità offerta, i responsabili del settore trasporti non rispettano neppure i contenuti degli accordi che di volta in volta si sono sottoscritti;

che la magistratura nei contenziosi ha sempre riconosciuto il maturarsi degli interessi sugli interessi maturati,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire affinchè da parte delle aziende a partecipazione statale siano rispettate le disposizioni di

legge, non potendosi consentire che le aziende a partecipazione pubblica non rispettino disposizioni di legge e favoriscano il proliferare di inqualificabili azioni di sfruttamento degli operatori economici più deboli.

(4-03323)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00810, del senatore Guizzi, sulla collocazione dei funzionari del parastato al di fuori degli organici dei livelli contributivi;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00813, dei senatori Giacchè ed altri, sul problema dell'ammodernamento dei missili nucleari tattici in Europa e sul trasferimento in Italia degli aerei F 16;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00806, del senatore Pizzol, in merito all'attuazione dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

3-00811, dei senatori Vecchi e Brina, sulla deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi per rette di ricovero di anziani non autosufficienti o cronici.